

Messaggio

numero

6734

data

16 gennaio 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni a sostegno della revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst).

Essa tende, in modo particolare, a:

- disciplinare l'esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità, per prevenire immissioni moleste, dirette o indirette, all'ordine pubblico o alla quiete pubblica e per tutelare la salute pubblica e il suolo pubblico dagli effetti negativi che ne derivano;
- proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza chi esercita la prostituzione, perché ogni forma delittuosa o criminosa legata alla medesima possa essere evitata;
- stabilire un regime autorizzativo per l'esercizio della prostituzione e per la gestione di locali nei quali essa viene esercitata;
- adottare misure di prevenzione socio-sanitarie e garantire l'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione;
- creare la base legale che permetta alla Polizia cantonale e, su sua delega, alle Polizie comunali di ispezionare i locali in cui viene esercitata la prostituzione, evitando di dover far capo al mandato di perquisizione rilasciato dal Magistrato penale;
- stabilire in modo chiaro, in applicazione della giurisprudenza, dove l'esercizio della prostituzione è vietato, facilitando quindi l'agire dei Comuni.

I. INTRODUZIONE

È risaputo come il tema della prostituzione sia da sempre un argomento assai controverso per le sue implicazioni morali, culturali e di ordine pubblico. Le condizioni di abbandono e di miseria sociale e morale in cui spesso decade il fenomeno della prostituzione impongono però alle istituzioni di intervenire attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la dignità e i valori della persona umana nella sua libertà di determinazione ed, inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza. L'attuale normativa, con tutta evidenza, non è più in grado di garantire una corretta gestione del fenomeno, e ciò con particolare riferimento alle strutture organizzate per l'esercizio della prostituzione, rendendo pertanto necessaria una rivisitazione delle basi giuridiche al fine di offrire una regolamentazione efficace ed effettiva del settore.

1. Il fenomeno

Prescindendo dall'attività di adescamento, esercitata storicamente nei cosiddetti "night club" (anni '70-'80), i primi riscontri relativi all'attività della prostituzione di una certa consistenza negli esercizi pubblici si sono registrati alla fine degli anni '90, in modo particolare a Lugano, Locarno e Bodio. Si era, infatti, constatata la presenza massiccia di giovani donne di nazionalità straniera, provenienti dal Sud America e dall'Est europeo che, sotto le mentite spoglie di "turiste", praticavano la prostituzione in camere adiacenti ad esercizi pubblici, adescando i clienti negli esercizi pubblici stessi.

A seguito delle operazioni di polizia denominate rispettivamente "Clan", "Pardo" e "Artibo", erano state emanate le prime decisioni amministrative di sospensione delle autorizzazioni a gestire gli esercizi pubblici interessati, accompagnate dai conseguenti ordini di chiusura immediata dei medesimi e dalle inevitabili decisioni di allontanamento delle donne. Le sanzioni adottate erano basate rispettivamente sulla Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb) e sulla Legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS). Nel corso di queste prime operazioni in alcuni esercizi pubblici che ospitavano le prostitute si erano fra l'altro constatate condizioni igienico-sanitarie molto precarie.

Successivamente si è quindi assistito ad un aumento dei ritrovi che, in misura più o meno importante, ospitavano donne di nazionalità straniera dedite alla prostituzione. A questo aumento hanno fatto riscontro le proteste delle autorità comunali, le quali lamentavano importanti disturbi alla quiete pubblica come pure le proteste dei privati cittadini che, in qualche caso, sono giunti anche a riunirsi in gruppi organizzati con l'intento di contrastare il fenomeno in determinati Comuni o quartieri.

È inoltre bene rammentare come due gravi fatti di sangue avvenuti a Lugano il 21 gennaio 2000 e il 16 aprile 2000 avessero richiamato l'attenzione di tutto il Paese sull'ambiente della prostituzione: una rissa risoltasi con il ferimento grave di una persona al "Bar Quo Vadis" di Lugano-Loreto e l'uccisione di una cittadina straniera dedita alla prostituzione nell'Albergo Gabbiano pure a Lugano-Loreto. Di fronte ad accadimenti tanto cruenti, le autorità cantonali, ma anche quelle comunali, specialmente della Città di Lugano, hanno ritenuto necessario intensificare i controlli di polizia sul settore, per cui negli anni seguenti sono state condotte ulteriori operazioni con l'ausilio di un numero sempre più importante di agenti. Durante le inchieste scaturite, si sono potute costatare infrazioni anche al Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP): dal possesso di documenti falsi, al reato più infamante della tratta di esseri umani.

Il 25 giugno 2001 il Gran Consiglio ha quindi approvato la Legge sull'esercizio della prostituzione (LProst). Contemporaneamente il Legislativo cantonale ha accettato le modifiche alla Les Pubb, che introducevano il permesso per affittacamere (art. 5 lett. n) e la facoltà di sanzionare il gerente con la sospensione della possibilità di gestire esercizi pubblici nel caso in cui l'autorità avesse sospeso l'attività di un esercizio pubblico per infrazioni a tale legge. È stata parimenti introdotta la possibilità di sanzionare anche il titolare della patente (che all'epoca era allo stesso tempo proprietario dello stabile), qualora l'esercizio pubblico fosse stato colpito da sanzioni amministrative.

Per ulteriori considerazioni e dettagli relativi all'edizione della Legge sulla prostituzione, di cui il presente messaggio propone una revisione totale, rinviamo ai contenuti del messaggio n. 5044 del 10 ottobre 2000 concernente il disegno di Legge sull'esercizio della prostituzione e modifica della Legge sugli esercizi pubblici, come pure al susseguente rapporto della Commissione della legislazione del 27 aprile 2001 (cfr. <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/5044.htm>). Inoltre, anche se

ormai datato, si rinvia a complemento al rapporto sul fenomeno della prostituzione allestito dal Dr. Ronny Bianchi e portato a conoscenza dei membri del Gran Consiglio per il tramite della Segreteria del Gran Consiglio (cfr. <http://www4.ti.ch/?id=910>).

La problematica della prostituzione ha tuttavia continuato a suscitare interesse da parte dei membri del Gran Consiglio, e ciò anche dopo l'introduzione di una normativa specifica regolante il settore. Basti infatti indicare:

- le numerose interrogazioni che sono state sottoposte sino ad oggi al Consiglio di Stato;
- l'iniziativa parlamentare 27 settembre 2005 presentata nella forma generica da Monica Duca Widmer e cofirmatari *per la modifica della Legge sull'esercizio della prostituzione (luciole buone e lucciole cattive)*;
- le 3 mozioni, che sono state anche oggetto di dibattito in Parlamento, 11 ottobre 2004 presentata dal compianto deputato Bill Arigoni e cofirmatari *"Richiesta di stabilire un nuovo piano direttore delle zone dove sia permesso praticare la prostituzione"*, 7 novembre 2006 presentata da Manuele Bertoli *"Per una politica più avanzata contro la tratta degli esseri umani e i fenomeni di sfruttamento ad essa collegati"* rispettivamente 17 settembre 2007 presentata da Sergio Savoia e cofirmatari *"Per una vera strategia di riduzione del danno nel campo della prostituzione"*.

Quest'ultimo atto parlamentare ha in modo particolare permesso al Consiglio di Stato, con il coinvolgimento del Gruppo di lavoro "monitoraggio della prostituzione", di sottoporre al Gran Consiglio una panoramica aggiornata in merito all'esercizio della prostituzione nel nostro Cantone (cfr. rapporto n. 6115 del 16 settembre 2008 del Consiglio di Stato e relativo allegato).

Cogliamo l'occasione del presente messaggio per evidenziare che, adottando nel giugno del 2001 la Legge sull'esercizio della prostituzione, il nostro Cantone fu il primo Cantone svizzero ad avere il "coraggio politico" di affrontare la tematica e di disciplinarla con il coinvolgimento del Parlamento. Infatti, fino a quel momento, unicamente il Cantone di Ginevra aveva promulgato nel 1994 delle normative, ma di esclusiva competenza del suo Esecutivo (cfr. *Règlement relatif à l'exercice de la prostitution du 6 juillet 1994*).

Ispirandosi, quantomeno inizialmente, anche alla nostra legge cantonale, altri Cantoni hanno nel frattempo promulgato puntuali norme in tale contesto (VD: *Loi sur l'exercice de la prostitution du 30 mars 2004*; NE: *Loi sur la prostitution et la pornographie du 29 juin 2005*; JU: *Loi concernant l'exercice de la prostitution et le commerce de la pornographie du 20 octobre 2010*; GE: *Loi sur la prostitution du 17 décembre 2009*; FR: *Loi sur l'exercice de la prostitution du 17 mars 2010*). Il Canton Vallese dispone inoltre di alcune norme relative all'esercizio della prostituzione nella "*Loi concernant les dossiers de police judiciaire du 28 juin 1984*", modificata il 9 ottobre 2003 per disciplinare questa tematica. Per quanto attiene alla Svizzera tedesca, il Cantone di Basilea Città, nella sua "*Verordnung über die Strassenprostitution vom 19. Dezember 2006*", regola i luoghi dove è permessa la prostituzione di strada. Annotiamo infine che, il 7 giugno 2012, il Legislativo del Canton Berna ha adottato la "*Gesetz über das Prostitutionsgewerbe*" non ancora entrata in vigore, mentre la Città di Zurigo ha messo in vigore un nuovo testo di legge denominato "*Prostitutionsgewerbeverordnung*" (ordinanza approvata dal Consiglio comunale zurighese e - parzialmente - entrata in vigore il 1° luglio 2012; cfr. <http://www.stadt-zuerich.ch/internet/as/home/inhaltsverzeichnis/5/551/140.html>).

L'insieme di questi documenti, dopo i necessari approfondimenti, hanno ispirato le riforme proposte con il presente messaggio.

2. Dati in merito alla prostituzione nel Cantone Ticino

I commenti e le tabelle risultanti dai monitoraggi che la Polizia cantonale esegue periodicamente a partire dal mese di febbraio del 2000, permettono di avere una visione costantemente aggiornata della situazione sul territorio cantonale.

Dal 2000 al 2012 - con la sola eccezione del 2004 - sono stati censiti i postriboli in base alla regione di ubicazione come elencato nella seguente tabella:

	Luganese	Locarnese	Mendrisiotto	Bellinzonese e Valli	Totali
Agosto 2000	5	10	5	8	28
Agosto 2001	6	3	2	7	18
Settembre 2002	9	4	6	9	28
Maggio 2003	6	4	6	12	28
Gennaio 2005	3	3	8	13	27
Novembre 2006	7	4	7	14	32
Giugno 2007	5	5	6	14	30
Dicembre 2008	9	3	8	15	35
Dicembre 2009	9	3	4	14	30
Luglio 2010	10	3	4	15	32
Aprile 2011	10	3	4	15	32
Settembre 2012	4	0	2	2	8

Da un'analisi dei dati statistici, suddivisi per regione, si può desumere come nel Luganese ci sia stato un tendenziale incremento di postriboli, causato da un lato verosimilmente dall'importante numero di abitanti dell'agglomerato di Lugano e, dall'altro, susseguente la cospicua affluenza di clientela dalla vicina Penisola. Nel Locarnese, tranne un elevato numero di locali nel 2000, ossia prima dell'entrata in vigore della vigente LProst, il loro numero si è stabilito negli anni sostanzialmente attorno alle 3 unità. Nel Mendrisiotto si può invece constatare una notevole diminuzione dal 2008 al 2009 a seguito dei primi interventi dei Comuni che sono riusciti a far cessare l'attività di alcuni postriboli (tra cui gli esercizi Bellavista di Balerna, San Marino e Onda Blu a Melano, Osteria Antica a Maroggia) invocando le normative a carattere pianificatorio. Il Bellinzonese e le Valli negli anni hanno, dal canto loro, subito un forte incremento riconducibile all'immobilità di alcuni Comuni che hanno tollerato il cambio di destinazione abusivo in postriboli di alcuni esercizi pubblici. Solo a partire dal 2010, sull'esempio dei Comuni del Mendrisiotto, alcuni Enti locali si sono attivati per far cessare l'attività del meretricio sul proprio territorio applicando le norme pianificatorie.

Ad eccezione della casa d'appartamenti "Oceano" ubicata a Pazzallo in zona artigianale-commerciale che, in data 19 ottobre 2010, ha ottenuto da parte del Municipio di Lugano la licenza edilizia per il cambio di destinazione, i rimanenti postriboli erano, al contrario, illegali poiché non ossequiavano le norme pianificatorie ed edilizie della zona in cui erano ubicati.

Il 1° marzo 2012 è iniziata l'operazione "Domino" in collaborazione con il Ministero pubblico e coordinata dal Procuratore generale John Nosedà. Lo scopo dell'operazione è di intervenire in modo mirato in tutti i luoghi dove la prostituzione viene esercitata illegalmente, primariamente per contrastare i reati di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, usura, esercizio illecito della prostituzione ed infrazione alla Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005.

L'operazione "Domino" ha comportato la chiusura di complessivamente 12 postriboli, altri 11 hanno cessato autonomamente l'attività ed uno ha ripristinato l'esercizio della ristorazione. A seguito della suddetta operazione il numero di postriboli attivi in Ticino è sceso sotto la soglia delle 10 unità, pari ad ¼ dell'effettivo registrato nel corso dell'anno precedente. Non è tuttavia preclusa di principio la riapertura degli esercizi menzionati. L'autorità competente può infatti rilasciare l'autorizzazione nel caso in cui venga riscontrato un cambiamento di destinazione conformemente alle disposizioni pianificatorie locali.

Per quanto concerne la questione legata al prezzo di locazione delle stanze e il connesso sospetto di reato d'usura, la Magistratura ha potuto constatare nel corso degli ultimi anni che il prezzo delle stesse variava da fr. 80.-- a fr. 190.-- per notte, a dipendenza della struttura e dei servizi offerti (vitto, collegamento internet, cambio lenzuola, pulizia camera, ecc.). Nel corso del 2012, sempre a seguito delle inchieste penali relative all'operazione "Domino", i prezzi delle stanze sono scesi a fr. 110.--.

Appartamenti

Accanto alle strutture summenzionate, sono attualmente circa 60 gli appartamenti in Ticino in cui viene esercitata la prostituzione. Essi sono occupati prevalentemente da transessuali ai quali viene generalmente precluso l'esercizio della prostituzione nei postriboli. Di norma essi prendono in affitto un monolocale o 2 ½ locali dove lavorano soli o in compagnia di un o una connazionale. Molti sono cittadini brasiliani privi dei necessari permessi di soggiorno che autorizzino loro a svolgere legalmente un'attività lucrativa su suolo elvetico. Tuttavia coloro che dispongono della doppia nazionalità e sono cittadini di un Paese UE/AELS possono annunciarsi presso l'autorità competente per richiedere un permesso di soggiorno che permetta loro di svolgere un'attività lavorativa in Svizzera.

Il prezzo di mercato degli appartamenti in Ticino è di circa fr. 100.-- al giorno per persona e non comprende alcuna pulizia o cambio delle lenzuola, contrariamente a quanto avviene nei postriboli.

Saloni di massaggio

Si tratta di saloni di massaggio erotico che cercano di eludere i controlli mascherando la prostituzione con false attività di massaggi tantra o di tipo rilassante. Sono 10 i saloni di questa tipologia scovati dalla Polizia in Ticino. Trattandosi di attività commerciali svolte su proprietà privata sono ispezionabili unicamente con il consenso del responsabile o previo ordine di perquisizione e sequestro emesso da un Magistrato su fondati indizi di reato.

Saune

Attualmente in Ticino sono 4 (3 nel Sottoceneri e 1 nel Sopraceneri) le saune in cui viene esercitata la prostituzione. La tipologia delle attività svolte nelle 4 strutture è differente: 2 di esse sono frequentate da cittadine provenienti sia da Paesi UE/AELS, sia da Paesi terzi, che accedono ai locali della sauna per consumare atti sessuali con clienti che frequentano il bar attiguo. In ogni locale sono presenti una sauna finlandese, un letto matrimoniale e una doccia. I controlli della Polizia cantonale hanno però dimostrato che le saune erano sempre spente e che gli avventori utilizzavano evidentemente solo il letto e la doccia. Le altre 2 saune sono frequentate prevalentemente da uomini omosessuali.

3. Liceità dell'esercizio della prostituzione

Come noto, ed a più riprese ribadito dal Tribunale federale (TF) (cfr. DTF 99 la 504 segg., 101 la 473 segg.), sul suolo elvetico la prostituzione è un'attività lecita il cui esercizio è protetto dalla libertà economica di cui all'art. 27 Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). L'art. 199 CP conferisce ai Cantoni la competenza di regolamentare il luogo, il tempo e le modalità di esercizio della prostituzione, nonché di perseguire le molestie che possono derivarne. Le norme cantonali devono tuttavia essere di esclusiva natura di polizia e, di conseguenza, esse non devono limitare l'esercizio della prostituzione, ma solo i fenomeni molesti che ne derivano.

Le restrizioni cantonali devono inoltre osservare le condizioni esposte all'art. 94 Cost. ed essere compatibili con l'art. 36 Cost. secondo il quale le limitazioni ai diritti fondamentali (tra i quali la libertà economica) - intangibili nella loro essenza - oltre a poggiare su una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione dei diritti fondamentali altrui ed essere conformi al principio di proporzionalità (messaggio n. 5044 del 10 ottobre 2000 concernente la LProst e relativi rinvii, pag. 4 e s.; rapporto di maggioranza del 14 gennaio 2009 della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare generica della deputata Monica Duca Widmer per la modifica della LProst; RDAT II-2002 n. 2).

Con l'adozione della LProst si è di conseguenza voluto definire i limiti legali dell'esercizio di quest'attività economica. A tale scopo, con la LProst di prima edizione venne introdotto l'obbligo di annuncio da parte di coloro che intendono esercitare la prostituzione, prevedendo una sanzione penale nei confronti dei trasgressori (art. 5 e 8 LProst). È quindi evidente che lo scopo della legge cantonale non sia mai stato quello di eliminare dal Ticino il fenomeno della prostituzione, giacché questo intervento sarebbe incostituzionale, ma di contenerne gli effetti negativi, riducendo da una parte i problemi di ordine pubblico (meretricio a scena aperta, disturbo della quiete pubblica), e migliorando dall'altra le condizioni nelle quali viene esercitata; soprattutto rilevando e reprimendo le fenomenologie criminali che accompagnano il suo esercizio. In rapporto a questi obiettivi la legge cantonale ha permesso un evidente miglioramento della situazione. Non poteva tuttavia questa stessa legge contrastare direttamente i crimini spesso legati alla prostituzione o risolvere complessivamente il problema delle attività lucrative illegali. L'ambizione della legge è infatti quella di agire indirettamente mitigando i fenomeni collaterali e delittuosi connessi alla prostituzione.

La LProst deve quindi necessariamente essere inserita in un quadro legislativo più ampio, e ciò siccome la stessa, malgrado i suoi nobili scopi, non è sufficiente a controllare appieno l'evoluzione della situazione. Questa legge è dunque uno dei tasselli, accanto ad altre normative - principalmente di carattere penale - che assieme contribuiscono a permettere di raggiungere l'obiettivo stabilito dal suo art. 1. Alludiamo precipuamente a reati contenuti nel Codice penale e, in modo particolare, agli art. 195 CP (promovimento della prostituzione) e 182 CP (tratta di esseri umani), oltre alle norme pianificatorie, edilizie e ambientali, la cui applicazione compete ai Comuni. Oltre ad esse si aggiungono le ordinanze municipali promulgate conformemente all'art. 3 LProst, la Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005 e gli Accordi bilaterali, come pure le norme di diritto civile ed in modo particolare ai disposti degli art. 679 (responsabilità del proprietario) e 684 (rapporti di vicinato) del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC).

Naturalmente, per poter fronteggiare il dilagare della prostituzione illegale e mantenere il fenomeno a dimensioni quantitativamente e socialmente accettabili per la realtà ticinese, non è sufficiente disporre esclusivamente di mezzi giuridici, ma risultano essere indispensabili anche interventi da parte della Polizia cantonale, rispettivamente del

Ministero pubblico. Come in altri settori, le sinergie tra i vari attori (Magistratura, Polizia e servizi dell'Amministrazione cantonale, quali la Sezione della popolazione e la Divisione delle contribuzioni) preposti all'identificazione e alla prevenzione delle attività illegali connesse al libero esercizio della prostituzione non possono restare immutate, ma devono continuamente adeguarsi alle nuove esigenze in modo da garantire un costante miglioramento del coordinamento del lavoro, aumentando così l'efficacia dei differenti interventi nei diversi ambiti della prostituzione.

L'azione coordinata delle autorità pubbliche non deve pertanto essere intesa come una crociata moralista avverso l'attività della prostituzione in quanto tale (giacché lecita nel nostro Paese), ma vista, per contro, quale necessità ai fini di una lotta efficace contro quei reati, anche estremamente gravi, che si palesano negli ambienti che gravitano attorno al mondo della prostituzione, quali (i) la tratta di esseri umani, (ii) lo svolgimento di attività lucrative da parte di stranieri senza permesso, (iii) il traffico e consumo di stupefacenti, (iv) il traffico di documenti falsi, (v) l'usura, (vi) lo sfruttamento dello stato di bisogno, (vii) la messa in circolazione di moneta falsa, (viii) la ricettazione, ecc.

Di riflesso, si tratta pure di salvaguardare la tranquillità e l'ordine pubblico, spesso messi in pericolo da questi fenomeni criminosi che sovente prendono vita nei luoghi dove è praticata la prostituzione.

Nello specifico, la tratta di esseri umani è uno dei reati connessi con il mondo della prostituzione. Quasi tutte le nazioni hanno preso atto di questo fenomeno criminoso che genera guadagni parificabili a quelli del traffico di droga o di armi. Da alcuni anni, le Polizie e le Magistrature dei principali Paesi si ritrovano a scadenze regolari per affrontare e definire le migliori strategie per arginare un reato dalle molte sfaccettature, riconducibili prevalentemente ad organizzazioni criminali di livello internazionale.

In quest'ottica, e nel rispetto di quanto richiesto dal legislatore (art. 1 cpv. 1 LProst), vanno quindi interpretate le operazioni di polizia e i controlli effettuati nei locali a luci rosse, negli appartamenti e nei locali notturni. Agli accertamenti di polizia (e alle constatazioni emerse durante questi interventi), vanno aggiunte le dichiarazioni delle persone controllate e interrogate (prostitute, personale, clienti), che permettono di stilare un quadro giuridico della posizione del gerente che, quando ve ne sono i presupposti, viene denunciato al Ministero pubblico. La Sezione della popolazione viene inoltre sempre informata, per quanto di sua competenza, per l'eventuale adozione dei provvedimenti che si impongono sulla base della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear) rispettivamente in materia di diritto sugli stranieri.

Occorre poi ribadire che incisive possibilità di pilotare il manifestarsi del fenomeno a livello locale e in maniera puntuale sono offerte ai Municipi dalla legislazione sulla pianificazione del territorio, da quella in materia di protezione dell'ambiente e da quella sulla polizia delle costruzioni. Grazie a tali ordinamenti, ma sempre nel rispetto del principio della libertà economica, l'autorità comunale è anche in grado di pilotare in maniera autonoma la localizzazione della specifica attività, inibendo l'esercizio negli stabilimenti trasformati in postriboli, in quanto non ubicati in zone conformi alla destinazione dello stabile. A tale riguardo, il TF ha più volte confermato la chiusura di edifici, siccome il cambiamento di destinazione degli immobili, trasformati da semplici abitazioni primarie in veri e propri postriboli, non era compatibile con le condizioni originarie poste al rilascio della licenza edilizia e nemmeno con la destinazione della zona residenziale stabilita dal Piano Regolatore (PR) (sentenze 2P.5/2004 del 26 gennaio 2004; 1P.137/2003 del 20 giugno 2003; 1P.213/1999 del 30 marzo 2000). In particolare, le immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione (schiamazzi, via vai di automobili, intensità dei

rumori durante le ore notturne, ecc.) comportano un deterioramento della qualità di vita e di degrado del quartiere, conseguenze inammissibili con lo scopo residenziale della zona.

In questo ambito il TF ha pertanto ritenuto che l'art. 43 della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) rappresenta una sufficiente base legale per consentire al Municipio di ordinare il ripristino di una situazione conforme al diritto (NAPR) ed alle licenze edilizie da esso rilasciate. Ciò significa che l'autorità comunale può intervenire di proprio moto ordinando la cessazione di un utilizzo di un edificio non conforme all'autorizzazione rilasciata, quale provvedimento cautelare in base all'art. 42 LE. Anziché imporre la temporanea cessazione di un'attività edilizia sprovvista della necessaria autorizzazione, l'ordine di interrompere l'utilizzazione abusiva è volto ad inibire cambiamenti di destinazione, attuati senza licenza, nell'attesa che la modifica delle condizioni di utilizzazione sia eventualmente autorizzata in sanatoria (cfr. RDAT I-2002 n. 20; RtiD I-2009 n. 23, I-2010 n. 9; sentenze del TRAM del 20 maggio 2010 in re OMR G.A. SA e MLM SA del 16 gennaio 2009 in re M.A. e N.M.R. SA del 13 aprile 2006 in re F.C. e del 3 novembre 2004 in re R. SA e R.R). È d'altro canto pacifico che le riferite normative e giurisprudenza rimangono applicabili anche nei confronti di quegli esercizi, trasformati in postriboli, la cui attività di ristorazione ha assunto un ruolo sempre più secondario ed incompatibile con la normativa del PR e con le condizioni originarie poste per il rilascio della licenza edilizia.

Consideriamo pertanto che i Comuni, per il tramite dei Municipi, dispongano degli strumenti legali necessari per intervenire prontamente ed in modo efficace, non solo per correttamente convogliare il fenomeno della prostituzione nei comparti delle proprie giurisdizioni che meglio si confanno all'esercizio, ma anche per inibire ogni genere di attività incompatibile con le condizioni alla base del rilascio della licenza edilizia.

Questa considerazione finale è stata in particolare modo evidenziata già nella risposta del 13 luglio 2010 all'interrogazione 22 marzo 2010 dei deputati Sergio Savoia e Greta Gysin *"Prostituzione e controllo del fenomeno: rimpallo tra comuni e Cantone?"*. Al riguardo rinviando anche all'interessante articolo pubblicato dall'avv. Tiziano Cramerì intitolato *"Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione, con particolare riferimento alle zone abitative"* (cfr. RDAT-I-2000, edizione speciale, pag. 167 e seguenti).

II. AIUTO ALLE PERSONE NELLA CONDIZIONE DI SFRUTTAMENTO (ART. 7 LPROST)

In Ticino la realtà della prostituzione è molto complessa e differenziata. A fianco di prostitute operanti legalmente, poiché iscritte nel registro di Polizia, esiste ancora un numero importante di persone, prevalentemente straniere, che esercita illegalmente. Difficile quantificarne il numero esatto. Queste persone (quasi esclusivamente donne) presentano tutta una serie di elementi di vulnerabilità che le espone a forti rischi di sfruttamento. Infatti, spesso non comprendono la nostra lingua, sono discriminate e giudicate per il tipo di attività che svolgono e non conoscono il territorio. Sovente non hanno alcun punto di riferimento nel Cantone, se non le persone che ruotano attorno all'ambito della prostituzione, non dispongono di una rete sociale o di amicizie e si trovano in situazioni di dipendenza nei confronti della persona o delle persone che le hanno portate in Svizzera. Tutto questo le rende più fragili e le allontana dalle istituzioni e dai servizi che potrebbero fornire loro un aiuto. Vista la loro situazione di illegalità hanno molta paura a rivolgersi alla Polizia per denunciare situazioni di violenza, sfruttamento o di recarsi, in caso di necessità, all'ospedale. Inoltre, molte di loro sono prive di qualsiasi assistenza sanitaria.

L'obiettivo del vigente art. 7 della LProst consiste pertanto nella lotta contro lo sfruttamento e tende a limitare gli elementi di vulnerabilità più sopra menzionati, riconoscendo la necessità di fornire aiuto sociale, sanitario e giuridico, a tutte le persone che si prostituiscono e che si trovano in difficoltà. L'attuazione di questo articolo ha portato alla costituzione di una rete di aiuto, alla quale si possono rivolgere gratuitamente tutte queste persone, a prescindere dalla propria situazione personale.

Gli obiettivi della rete di aiuto, coordinata da Primis di Aiuto Aids Ticino e Antenna MayDay sin dal 2005, sono pertanto riassumibili in tre punti:

- favorire l'accesso ai servizi di aiuto sociale e giuridico delle persone che si prostituiscono in Ticino;
- garantire loro l'accesso al sistema sanitario;
- ridurre quelle condizioni di vulnerabilità che permettono e favoriscono lo sfruttamento della prostituzione.

Per quanto riguarda le persone che hanno richiesto un aiuto alla rete, riteniamo che il fatto di aver potuto rispondere a bisogni riconosciuti come prioritari dalle donne, quali appunto quelli legati alla salute, ha permesso di trasmettere un accresciuto sentimento di fiducia nei confronti dei servizi di aiuto. Non devono infatti temere delle ripercussioni legate per esempio alla loro situazione d'illegalità. La fiducia è un elemento centrale che permette di costruire dei contatti più incisivi con molte prostitute. Solo quando si è stabilita una relazione di fiducia emergono infatti dei bisogni che in un primo momento non erano stati esplicitati (ad esempio il riconoscimento del proprio disagio nei confronti di tale attività e nel contempo la richiesta di aiuto per rientrare nel proprio Paese).

Riteniamo che la rete di aiuto, in questi anni, abbia potuto rispondere positivamente a diverse richieste di assistenza formulate da chi esercita la prostituzione e questo ha senz'altro creato nell'ambiente maggior credito nei confronti delle istituzioni. Questo permette sicuramente di rafforzare l'autonomia di chi lavora in questo settore e quindi diminuirne i fattori di vulnerabilità che le espone a grossi rischi di sfruttamento. Inoltre, l'attività della rete è pure riconosciuta da parte di tutte le istituzioni che agiscono nella realtà della prostituzione (Polizia, Magistratura, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, servizi sociali).

Evidenziamo infine come i rapporti annuali relativi all'attività di questi due enti attivi nell'ambito della prostituzione, siano regolarmente pubblicati e consultabili sul sito www.zonaprotetta.ch.

III. GRUPPO DI LAVORO "REVISIONE TOTALE LPROST"

A fronte della realtà sviluppatasi nel corso di questo ultimo decennio, e alla luce dell'esperienza acquisita sulla base della LProst e delle normative degli altri Cantoni in questo ambito, abbiamo ritenuto indispensabile porre mano alla vigente LProst proponendone una revisione totale. Pertanto, con Risoluzione governativa n. 3963 del 17 agosto 2010, abbiamo designato un Gruppo di lavoro interdisciplinare con il compito di procedere all'allestimento del nuovo testo di legge, così composto:

- Guido **Santini**, Direttore della Divisione degli interni, quale Presidente/Coordinatore;
- Roberto **Bacciarini**, Sindaco del Comune di Lavertezzo, Montedato, 6595 Riazzino, quale rappresentante dei Comuni;
- Guido **Corti**, Consulente giuridico del Consiglio di Stato;
- Giacomo **Gemnetti**, Capo dell'Ufficio permessi della Sezione popolazione;

- Vincenza **Guarnaccia**, Responsabile progetto Primis di Aiuto Aids Ticino, Via Bagutti 2, 6900 Lugano;
- Vinicio **Malfanti**, Capo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;
- Claudio **Portavecchia**, Capo del Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale;
- Alex **Serfilippi**, Commissario capo presso la Sezione specialistica TESEU della Polizia cantonale.

Il primo progetto di revisione allestito, prima di essere posto in procedura di consultazione, è stato pure sottoposto il 9 novembre 2010 al Gruppo di lavoro "Monitoraggio della prostituzione" ottenendone l'avallo.

IV. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Alla fine di novembre del 2010, il progetto di nuova Legge sui locali erotici e l'esercizio della prostituzione è stato sottoposto dal Dipartimento delle istituzioni ad un'ampia e qualificata procedura di consultazione, come si può desumere dal sottostante elenco dei consultati:

- Comuni del Cantone Ticino (157);
- Partiti politici (PLR, PPD, Lega dei Ticinesi, PS, UDC, Verdi);
- Associazioni/Enti diversi (*GastroTicino, Hotelleriesuisse Ticino, Antenna MayDay, Primis di Aiuto Aids Ticino, Club Associati Svizzera italiana, Associazione dei Night Clubs e degli impresari artistici del Cantone Ticino*);
- Unità amministrative interne (*Dipartimento del territorio, Ministero pubblico, Pretura penale, Divisione della giustizia, Comando Polizia cantonale, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Ufficio del Medico cantonale, Ufficio di sanità, Laboratorio cantonale, Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria*).

Sono pervenute ben **69** prese di posizione così suddivise:

- **54** Comuni;
- **4** Partiti politici (PLR, PPD, PS, Verdi);
- **3** Associazioni/Enti diversi (*Antenna MayDay, Primis di Aiuto Aids Ticino, Club Associati Svizzera italiana*);
- **8** Unità amministrative interne (*Ministero Pubblico, Pretura penale, Divisione della giustizia, Comando Polizia cantonale, Incaricato cantonale della protezione dei dati, Ufficio del Medico cantonale, Ufficio di sanità, Laboratorio cantonale*).

I consultati, ai quali è stato sottoposto un formulario, non dovevano necessariamente limitarsi ad un sì o ad un no, ma potevano completarlo con puntuali osservazioni.

Le risposte pervenuteci ci hanno innanzitutto permesso di rilevare come il progetto di nuova legge abbia ottenuto un importante consenso. Infatti, tutti gli interpellati hanno risposto positivamente al quesito "*condividete la necessità di meglio disciplinare l'esercizio della prostituzione nel nostro Cantone per il tramite della revisione totale della vigente legge?*" come pure in merito alla necessità di disciplinare i locali erotici (bordelli, saloni massaggio, saune) per il tramite del rilascio di un'autorizzazione.

È stato inoltre particolarmente apprezzato, da parte dei Comuni, il nuovo art. 4 concernente i "*luoghi inidonei all'esercizio della prostituzione*".

Le tematiche più sensibili che sono state oggetto di numerose osservazioni sono state tre e più precisamente:

- a) come disciplinare l'attività della prostituzione esercitata negli appartamenti da parte di una o due persone; infatti, il regime autorizzativo concernente i locali erotici non può essere applicato in modo pedissequo a tale contesto;
- b) se del caso, in che modo imporre a chi richiede prestazioni sessuali l'obbligo di verificare che chi esercita la prostituzione sia in possesso dell'autorizzazione;
- c) approfondire il tema del regime transitorio tenendo conto della situazione attuale.

A queste problematiche, come pure ad altre osservazioni pervenute, si darà risposta, laddove necessario, nell'ambito delle considerazioni a sostegno dei singoli articoli.

In seguito alla procedura di consultazione, il progetto di legge ed il relativo messaggio sono stati rielaborati dalla Direzione del Dipartimento delle istituzioni (avv. Aron Camponovo e avv. Dunja Valsesia) in collaborazione con il Direttore della Divisione degli interni (avv. Guido Santini), coinvolgendo, laddove necessario, i servizi dell'Amministrazione cantonale interessati dalla problematica ed i membri del Gruppo di lavoro interdisciplinare.

Infine, i documenti, prima di essere definitivamente approvati sono stati riconsiderati ad opera del Consiglio di Stato, che ha richiesto alcuni approfondimenti e, se del caso, adattamenti specifici delle normative, con particolare riferimento all'obbligo dell'utilizzo del preservativo, alle indagini cliniche e sanitarie a cui devono sottoporsi le persone che esercitano la prostituzione, alla semplificazione delle procedure autorizzative per chi svolge in proprio e singolarmente tale attività, al divieto di affissioni pubbliche nei luoghi inadatti alla prostituzione, rispettivamente alle formalità da ossequiare nell'ambito delle pubblicazioni sui mass-media, come pure alla necessità di disciplinare il settore dell'intermediazione.

V. SENTENZA 12 APRILE 2011 DEL TRIBUNALE FEDERALE CONCERNENTE LA LEGGE SULLA PROSTITUZIONE DEL CANTON GINEVRA

Trattasi indiscutibilmente di una sentenza di grande interesse in quanto il TF ha eseguito un esame astratto della costituzionalità di alcune norme della legge ginevrina, adottata dal Gran consiglio il 17 dicembre 2009, che erano state impugnate (DTF 137 I 167). Rilevante, di riflesso, anche per il nostro Cantone, tenuto conto del fatto che il progetto di legge che vi viene sottoposto per approvazione si è in parte ispirato alle disposizioni adottate dai Cantoni romandi, segnatamente il Cantone di Ginevra (cfr. puntuale elenco delle differenti leggi inserite nel Capitolo I del presente messaggio).

È interessante constatare che laddove la legge ginevrina prevedeva la necessità di disporre del preventivo accordo del proprietario relativo al diritto d'uso dei locali per svolgere l'attività della prostituzione (art. 10 lett. d e 17 lett. d LProst/GE), quest'obbligo è stato ritenuto contrario alla libertà economica sancita dall'art. 27 Cost. e pertanto annullato (cfr. per maggiori dettagli consid. 4 della succitata sentenza). Pertanto questa esigenza non è stata ripresa nell'annesso progetto di legge ticinese. Per contro, nel commento ai singoli articoli, non mancheremo di citare questa sentenza laddove il TF ha confermato le norme impuginate della legge ginevrina siccome conformi ai principi costituzionali e pure contemplate nel testo cantonale (alludiamo in modo particolare all'art. 15 lett. d, rispettivamente 22 e 23 nLProst).

VI. SENTENZA 26 APRILE 2011 DEL TRIBUNALE FEDERALE IN RE X

Questa sentenza (DTF 137 IV 153) merita di essere segnalata nel contesto del presente messaggio in quanto il TF si è pronunciato sulla punibilità o meno di chi mette a disposizione camere per chi esercita la prostituzione senza la relativa autorizzazione per lavorare in Svizzera (prostituzione illegale). La massima autorità giudiziaria svizzera in un caso concernente il Canton Vaud ha dovuto, infatti, interpretare l'art. 116 cpv. 1 lett. b della LStr che testualmente recita: *"è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque procura un'attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario"*.

Così si è espresso il TF:

"1.8 Ainsi, au regard de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte et du but poursuivi par le législateur, l'art. 116 al. 1 let. b LEtr doit être interprété en ce sens qu'il réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l'infraction sanctionnée par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. Autrement dit, "procure à un étranger une activité lucrative", au sens de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr, celui qui favorise ou facilite l'exercice illégal d'une activité lucrative par un étranger, celui qui accomplit des actes de complicité à l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, le terme de complicité devant s'entendre au sens de l'art. 25 CP et de la jurisprudence y relative (cf. [ATF 121 IV 109](#) consid. 3a p. 119/120).

1.9 En l'espèce, il résulte des faits retenus que l'intimé a non seulement toléré le racolage dans son établissement, mais qu'il a mis, à titre onéreux, à la disposition des prostituées qui le souhaitent, les infrastructures nécessaires à l'exercice de leur activité, alors qu'il savait ou devait savoir qu'elles étaient dépourvues de permis de travail. Outre l'usage d'installations telles que le sauna ou le hammam, il mettait à leur disposition des chambres, afin qu'elles puissent s'y adonner à la prostitution, se faisant défrayer en contrepartie. De la sorte, l'intimé a manifestement facilité l'exercice d'une prostitution illégale, comme l'arrêt attaqué l'admet d'ailleurs expressément. Il l'a au demeurant fait en toute connaissance de cause et, si ce n'est en voulant, en acceptant à tout le moins de contribuer à la réalisation de l'infraction sanctionnée par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. Les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 116 al. 1 let. b LEtr sont donc réunies."

Da quanto precede si può pertanto rilevare che la persona che mette a disposizione camere o locali a persone che esercitano la prostituzione senza essere autorizzate a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, sono sanzionabili in applicazione dell'art. 116 cpv. 1 lett. b LStr.

VII. PRINCIPALI NOVITÀ PROPOSTE CON LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE SULLA PROSTITUZIONE

Le maggiori e più significative novità del nuovo testo di legge per rapporto alla normativa vigente consistono nell'**introduzione di un regime autorizzativo di diritto cantonale** per l'apertura, rispettivamente la gestione, di un locale erotico (luogo di incontro nel quale viene esercitata la prostituzione) e nella sostituzione dell'attuale procedura di annuncio alla Polizia cantonale da parte delle persone che esercitano la prostituzione, con un regime autorizzativo (art. 3).

Ispirandosi a dottrina e giurisprudenza, sono inoltre stati **meglio specificati i luoghi dove non è possibile esercitare la prostituzione** (art. 4).

Per una maggiore tutela dell'ordine e della quiete pubblici i locali erotici saranno accessibili al pubblico unicamente nella **fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 03:00**. Il Municipio, qualora la situazione locale lo richieda, segnatamente per motivi di ordine e

quiete pubblici, può limitarne l'orario di chiusura, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00 (art. 6).

L'autorizzazione all'esercizio della prostituzione sarà rilasciata unicamente a determinate condizioni, quali ad esempio l'adempimento di una consultazione medico-sanitaria finalizzata alla valutazione e presa a carico ad opera del medico di malattie sessualmente trasmissibili o altrimenti trasmissibili all'occasione di contatti umani di natura intima. Coloro che intendono prostituirsi dovranno pertanto sottoporsi regolarmente ad indagini cliniche. I dettagli saranno definiti nel regolamento di applicazione (art. 3 cpv. 1 e art. 8).

L'ottenimento dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico sarà subordinato ad una serie di condizioni quali la produzione della necessaria documentazione attestante sia la conformità degli stabili alle normative igienico-sanitarie ed edilizie, sia l'idoneità della persona fisica responsabile della gestione corrente (art. 9-13).

L'autorizzazione sarà emessa per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo (art. 10).

Per quanto concerne l'autorizzazione di una singola persona, per quanto possibile, in ossequio alle disposizioni della Legge edilizia e la pianificazione del territorio (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a), si è provveduto ad introdurre delle semplificazioni per facilitare l'attività "in proprio" quali indipendenti (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. c).

Ai fini di una migliore trasparenza, il nuovo regime normativo introduce l'obbligo di esporre all'entrata del locale erotico in modo visibile la **"patente" rilasciata dall'autorità competente** (art. 11).

All'interno del locale erotico rivestirà un ruolo indubbiamente centrale la **figura del responsabile della gestione corrente**, il quale - oltre a dover assicurare il buon funzionamento dello stesso nei confronti dell'autorità e garantire, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti - avrà importanti compiti di controllo (art. 15). Dato il delicato e significativo ruolo del responsabile della gestione corrente, chi aspira a questa importante posizione deve poter dimostrare un elevato grado di rettitudine quale indicatore della propria idoneità alla funzione che dovrà occupare. Questi, oltre a disporre dell'esercizio dei diritti civili, deve quindi dimostrare di adempiere a determinati requisiti (art. 13). È inoltre prevista la nomina di un sostituto in caso di assenza superiore ai 5 giorni del responsabile o della persona fisica cui è stata conferita l'autorizzazione. Per assenze superiori a 40 giorni per anno civile dovrà essere nominato un nuovo responsabile della gestione del locale erotico (art. 14).

Tenuto conto del nuovo regime autorizzativo e dell'analisi di costituzionalità ad opera del TF nell'ambito delle regolamentazioni in altri Cantoni, è stata creata una **base legale che permetta alla Polizia di controllare che l'attività svolta sia conforme alle autorizzazioni rilasciate** (art. 22 e 23).

In relazione alla legislazione sulla protezione dei dati sono state previste delle puntuali disposizioni relative alla gestione del Registro cantonale per l'esercizio della prostituzione (art. 8 cpv. 3-6), rispettivamente all'assistenza amministrativa a beneficio di autorità che abbisognano delle informazioni acquisite dalla Polizia cantonale per l'adempimento dei rispettivi compiti (art. 24).

Mentre i principi relativi alla difesa della salute pubblica, rispettivamente all'aiuto alle persone nelle condizioni di sfruttamento (art. 4 e 7 della vigente legge), sono stati ripresi sostanzialmente invariati (art. 19-20), si è comunque provveduto a creare un'**esplicita base legale che permetta alle associazioni designate dal Consiglio di Stato di accedere**

ai locali e di disporre delle necessarie informazioni (art. 21), come pure di ottenere la possibilità di esporre all'interno del locale la loro documentazione concernente la prevenzione (art. 15 cpv. 2 lett. g).

Anche i temi della pubblicità, rispettivamente dell'intermediazione, sono stati affrontati e disciplinati con una specifica normativa (art. 26 e 27).

In relazione al nuovo regime autorizzativo va infine evidenziato come sia stato previsto un **regime transitorio** (art. 32):

- chi già esercita la prostituzione nel Cantone avrà tempo tre mesi per mettersi in regola e sarà esentato dalle tasse relative al trasferimento nel nuovo "regime autorizzativo";
- chi vorrà continuare a gestire un locale erotico in precedenza ottenuto sulla base della licenza edilizia dovrà invece richiedere l'autorizzazione cantonale entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge. Non fosse ossequiata questa condizione il locale dovrà chiudere. Si evidenzia inoltre che sarà data la possibilità di ottenere un'autorizzazione provvisoria sino alla conclusione delle procedure connesse all'applicazione della legislazione pianificatoria ed edilizia da parte dei Municipi, qualora il richiedente renda verosimile la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione definitiva (art. 32 cpv. 2).

VIII. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La legge ha lo scopo di:

- a) disciplinare l'attività della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità d'esercizio, al fine di prevenire immissioni moleste, dirette o indirette, all'ordine pubblico od alla quiete pubblica, tutelando la salute pubblica ed il suolo pubblico dagli effetti negativi che ne derivano;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza chi esercita l'attività della prostituzione, cosicché ogni forma delittuosa o criminosa alla medesima legata possa essere evitata;
- c) stabilire un regime autorizzativo sia per l'esercizio della prostituzione che per i luoghi nei quali questa può essere esercitata;
- d) promuovere l'adozione di misure di prevenzione socio-sanitaria e l'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

L'art. 1 stabilisce lo scopo della legge in modo particolarmente ampio e chiaro. Pertanto non merita di essere oggetto di ulteriori commenti.

Art. 2

Definizioni

¹Prostituzione ai sensi della legge è ogni attività di adescamento di clienti finalizzata ad un atto sessuale o analogo, così come l'offerta o la messa in pratica di un atto sessuale o analogo con una singola persona o con un indeterminato numero di persone, e ciò allo scopo di conseguire un vantaggio finanziario, patrimoniale o materiale di altra natura.

²Locale erotico ai sensi della legge è ogni luogo dove viene messa in pratica la prostituzione così come definita al cpv. 1. È parimenti considerato locale erotico ai sensi della legge l'insieme funzionale di più stabilimenti che singolarmente sottostanno alla presente legge.

Il cpv. 1 definisce in modo esaustivo il concetto di prostituzione ai sensi della presente legge. In sostanza costituisce una precisazione, piuttosto che un'innovazione per rispetto al diritto vigente.

A titolo di complemento si osservi come il TF, nel definire il termine di prostituzione ai sensi dell'art. 195 CP, riprenda il messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare del 26 giugno 1985 (cfr. DTF 121 IV 86): *“La prostituzione, che può essere sia eterosessuale sia omosessuale, consiste nell'offrire e nel mettere a disposizione il proprio corpo, occasionalmente o per mestiere, per il piacere sessuale altrui in cambio di soldi o di altri vantaggi economici. Non è necessario che si giunga alla congiunzione carnale”* (cfr. FF 1985 II 975).

Per quanto riguarda la nozione dell'adescamento riproduciamo il commento di cui all'art. 2 del messaggio n. 5044 del 10 ottobre 2000 concernente la LProst, pag. 5:

“L'adescamento consiste in sostanza in qualsiasi proposta o invito al libertinaggio fatto con atti o parole o comunque formulato con qualsiasi atteggiamento che ne costituisca un segno non equivocabile. Il libertinaggio comprende invece qualsiasi atto o atteggiamento che invita non solo al rapporto carnale vero e proprio ma anche a qualsiasi licenzioso e lussurioso rapporto diverso da quello (cfr. Alberto Crespi/Giuseppe Zuccalà/Federico Stella, Commentario breve al Codice penale [italiano], pag. 1212/1213 ad art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75).”

In linea generale, il concetto di adescamento ricade nell'ambito di quanto l'art. 199 CP descrive come “fenomeni molesti concomitanti” l'esercizio della prostituzione. Si precisa inoltre come il concetto di adescamento ai sensi della presente legge si riferisca esclusivamente alla forma diretta dell'adescamento, ovvero all'atto compiuto in presenza diretta dei potenziali clienti, indipendentemente che ciò avvenga all'aperto o in un luogo chiuso, in un luogo privato o in un luogo aperto al pubblico. Non corrisponde invece ad adescamento ai sensi della presente normativa l'attività di adescamento “indiretto”, ossia per il tramite di inserzioni su giornali, periodici o simili o altre attività di adescamento in assenza della controparte (e.g. “banner” o pubblicità in internet).

Il tema dell'intermediazione e della pubblicità è trattato e precisato agli art. 26 e 27 (“Capitolo settimo”).

Il cpv. 2 definisce quali locali erotici, tutti i luoghi all'interno dei quali viene esercitata la prostituzione così come definita nel cpv. 1.

Limitarsi a considerare locali erotici i *“luoghi di incontro nei quali viene esercitata la prostituzione”* risulterebbe troppo riduttivo. Attualmente, in occasione di controlli da parte della polizia, i proprietari o gestori dei locali dediti alla prostituzione impediscono infatti alle

forze dell'ordine di accedere ad alcune zone del locale asserendo che queste siano da reputarsi quali aree private; in assenza di una specifica normativa esse sfuggono - o perlomeno rendono più difficoltose - le perquisizioni condotte dalla polizia. Quest'opportunità viene spesso sfruttata per nascondere delle irregolarità, in modo particolare per sottrarre ai controlli le persone prive dei necessari permessi. Al fine di impedire simili comportamenti abusivi, si è pertanto ritenuto più che necessario far rientrare nel contesto del locale erotico anche gli uffici, gli spogliatoi e l'appartamento del responsabile. Ciò comporta delle conseguenze importanti per quanto riguarda il diritto di ispezione ad opera, in modo particolare, della polizia (cfr. art. 22), la quale in futuro sarà autorizzata ad accedere anche in questi spazi senza ulteriori formalità.

Giova altresì evidenziare come più stabilimenti tra essi connessi funzionalmente sottostiano quale unica unità alla presente legge. Ritenuto che l'insieme funzionale di più strutture viene considerato quale locale erotico singolo, qualora l'esercizio della prostituzione avvenga all'interno di differenti strutture, ad esempio quando l'adescamento ha luogo nel bar adiacente ai luoghi dove viene consumata la prestazione sessuale, le eventuali irregolarità riscontrate in uno di questi stabili comporteranno ripercussioni sull'intera struttura, con eventuali ordini di chiusura/ripristino di tutti gli spazi coinvolti.

Art. 3

Principi

¹L'esercizio della prostituzione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 sottostà ad autorizzazione e la stessa è rilasciata unicamente a persone, maggiorenni e capaci di discernimento, che si sono sottoposte ad una consultazione medico-sanitaria finalizzata alla valutazione e presa a carico ad opera del medico esaminatore per rapporto ad eventuali malattie sessualmente trasmissibili o altrimenti trasmissibili all'occasione di contatti umani di natura intima.

²L'apertura e la gestione di un locale erotico ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 soggiacciono ad autorizzazione, e per l'ottenimento della stessa, d'innanzi all'autorità competente deve essere prodotta la necessaria documentazione che attesti, oltre la conformità degli stabili alle normative igienico-sanitarie ed edilizie, l'idoneità della persona fisica responsabile della gestione del locale erotico. Il regolamento di applicazione precisa i dettagli per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura di un locale erotico.

Ricollegandosi ai principi e scopi generici della legge di cui all'art. 1, questo articolo sancisce in modo esplicito che l'esercizio della prostituzione rispettivamente l'apertura di un locale erotico, necessitano di un'autorizzazione e che le stesse sono rilasciate se sono ossequiate precise condizioni che vengono ulteriormente disciplinate in specifici articoli (art. 8, rispettivamente art. 9-13). I dettagli saranno quindi regolati nel Regolamento di applicazione.

Art. 4

Luoghi inidonei all'esercizio della prostituzione

¹L'esercizio della prostituzione è vietato in tutti i luoghi dove questa può turbare l'ordine pubblico o la quiete pubblica e, segnatamente, all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico.

²L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone destinate dall'autorità comunale principalmente all'abitazione, di natura primaria o secondaria, in applicazione dell'art. 20 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst).

³In tutti i casi, l'esercizio della prostituzione è vietato in prossimità di: scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri e pubblici edifici nei quali vengono fornite prestazioni aperte al pubblico. Con ordinanza municipale i Comuni stabiliscono la distanza da rispettare da questi luoghi che non può essere fissata al di sotto dei 150 metri o al di sopra dei 300 metri. In assenza di un'ordinanza municipale che prescriva una distanza minima superiore, la distanza minima da rispettare è quella di 150 metri. La decisione che sancisce l'aumento della distanza a più di 150 metri ha effetto unicamente sulla giurisdizione del Comune che stabilisce detta distanza minima e non sulla giurisdizione dei Comuni vicini che hanno decretato una distanza minima inferiore o non ne hanno stabilita alcuna.

Nell'ambito della revisione complessiva del testo di legge, l'art. 4 è di particolare rilevanza, nella misura in cui introduce una normativa uniforme a livello cantonale che - facilitando l'operato dei Comuni stessi - sancisce in maniera precisa i luoghi inidonei all'esercizio della prostituzione. Ambizione dell'art. 4 è quindi precipuamente quella di semplificare l'attività legislativa comunale, inibendo l'esercizio in aree specificatamente identificate, e promuovendo contestualmente una corretta interpretazione - ai sensi dei principi, (i) della proporzionalità nella limitazione delle libertà fondamentali (art. 36 Cost.), (ii) del divieto di arbitrio e del principio della buona fede (art. 9 Cost.) e (iii) della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) - delle normative comunali (NAPR) già in vigore. Con l'adozione della presente legge, eventuali ordinanze comunali in materia di prostituzione, in linea di principio, non espliciteranno ulteriore forza giuridica, e ciò nella misura in cui le nuove norme cantonali regolamentano complessivamente la materia dell'esercizio della prostituzione. Singole eccezioni rimangono riservate (cfr. art. 4 cpv. 3).

L'intervento normativo qui proposto poggia sulla considerazione di principio per cui, nel prossimo futuro, il fenomeno della prostituzione di strada - in presenza di un'evidente richiesta (in particolare derivante dalla vicina Italia), così come di un'importante offerta (accresciuta principalmente in ragione dell'entrata in vigore degli Accordi sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea) - possa verosimilmente essere evitato con l'apertura e gestione di locali erotici regolarmente autorizzati e monitorati dalle autorità. La corretta interpretazione delle normative comunali, cosicché la prostituzione possa effettivamente essere esercitata nel quadro legale della presente legge, rappresenta quindi un elemento importante per la sua efficace implementazione.

Il cpv. 1 dell'art. 4 riprende i concetti dei vigenti art. 3 cpv. 1 e art. 6, precisando che per motivi di ordine pubblico l'esercizio della prostituzione, così come definita all'art. 2 cpv. 1 del presente messaggio, è vietata, sul suolo pubblico e sul suolo privato, all'aperto o in luoghi visibili al pubblico. Giovi ricordare in questa sede, a scanso di equivoci, come nella DTF 101 la 473, sentenziando sulla costituzionalità del regolamento concernente la

tranquillità pubblica del Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra, che vietava l'esercizio della prostituzione sul suolo pubblico - non a specifici orari come nel Cantone di Zurigo - bensì sull'intero arco della giornata, il Tribunale Federale indicava che "*l'interdiction générale, valable sur l'ensemble du territoire genevois, viole en revanche le principe de proportionnalité*". Questo Consiglio di Stato, apprezzando i contenuti della precitata sentenza, che riconosce comunque ai Cantoni un'accresciuta latitudine di giudizio nell'esame delle circostanze locali ("*examen des circonstances locales que les autorités cantonales sont mieux à même de saisir et d'apprécier*" *ibid.* p. 481), ed il fatto che la disposizione ginevrina soffrisse "*de trop d'imprécision*" (e che anche per questa ragione è stata ritenuta come sproporzionata), è giunto alla conclusione che quanto proposto nel cpv. 1 soddisfi i presupposti costituzionali per una limitazione di una libertà individuale (*in casu*, economica), ritenuto l'indiscutibilmente rilevante interesse generale a che il suolo pubblico non venga toccato dagli effetti negativi (*i.e.* "immissioni immateriali"), innegabilmente intimamente legati all'esercizio della prostituzione all'aperto o comunque in un luogo visibile al pubblico.

Condizione imprescindibile alla corretta implementazione di una legge sulla prostituzione efficace ed effettiva, oltre che un preciso testo di legge, è tuttavia, come già indicato in entrata al commento al presente articolo, quella per cui l'attività economica del libero esercizio della prostituzione venga sufficientemente garantito perlomeno all'interno di stabili appositamente approntati e locali appositamente autorizzati nelle zone definite "per il lavoro" (art. 20 cpv. 2 Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst) - Piano delle zone), poi precisate nell'art. 27 del Regolamento sulla Lst (RLst), e concretizzate nelle NAPR. Ad ogni evidenza, i Comuni saranno quindi in un prossimo futuro chiamati ad una interpretazione delle NAPR, scevra di giudizi morali sull'attività stessa del meretricio che, in osservanza dei principi costituzionali summenzionati, non potranno quindi sommariamente escludere dall'intero comparto delle "zone per il lavoro" (art. 20 Lst). Il rifiuto di un'autorizzazione edilizia dovrà quindi poggiarsi su di un'analisi compiuta ed approfondita dei contenuti ammissibili nella specifica zona di piano regolatore, così come voluti dal legislatore comunale al momento dell'edizione della specifica normativa. A tale scopo gioverà ai Comuni analizzare - per eventualmente precisarle - le NAPR attualmente in vigore, qualora queste non dovessero esplicitamente escludere la prostituzione da una o più zone ritenute inidonee dall'autorità comunale.

Il cpv. 2 sancisce la non-conformità all'esercizio della prostituzione per tutte le zone "*destinate dall'autorità comunale principalmente all'abitazione, di natura primaria o secondaria*". Per principio inidonee per l'esercizio della prostituzione sono pertanto tutte le zone che prevedono una residenza primaria o secondaria pari o superiore al 50%. Il cpv. 2, che preclude esplicitamente l'esercizio della prostituzione nelle zone destinate dai Comuni principalmente all'abitazione primaria o secondaria, è peraltro conforme ai principi giurisprudenziali più volte riconfermati dai tribunali. Infatti, "*il TF ha [...] sancito che già l'esercizio di un ambiguo "salone per massaggi", gestito da prostitute, si configuri come un'azienda altamente molesta, in una zona occupata in massima parte da edifici abitativi (STF 1P.191/1997 del 26.11.1997, consid. 5c, ripresa in: BVR 2001 p. 25, consid. 3e/bb). Analoghi giudizi [...] sono stati resi anche da diversi Tribunali cantonali (cfr. BVR 2001 pag. 17 e seg.; RB-ZH 2000 n. 94, ove si differenziano le ripercussioni immateriali, ben più marcate, che può provocare un bordello, rispetto a quelle indotte da un salone per massaggi; SOG 1996 n. 29)*" (STA 21 gennaio 2003 n. 52.2002.00126). Questo principio è stato recentemente riconfermato dal TF nelle sentenze 1C_237/2012, 1C_83/2912 e 1C 526/2010.

Ora, l'esercizio della prostituzione in un "locale erotico", comparato con un "salone per massaggi", non può che essere parimenti qualificato quale "attività molesta" e pertanto, per principio, risulta inconciliabile con la funzione residenziale.

Rappresentando la prostituzione un'attività commerciale (o "di servizio") coperta dalla libertà economica di cui all'art. 27 Cost. e richiamando quanto testé indicato, risulterà pertanto fondamentale, per un'efficace implementazione della normativa proposta con questo atto a tutela del suolo pubblico, una corretta interpretazione delle singole NAPR dei Comuni. Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta da chi è chiamato ad interpretare la normativa comunale, non tanto all'identificazione dello specifico comparto quale zona "commerciale", "dei servizi", "artigianale" o "industriale" ma, piuttosto, per rapporto ai contenuti ammissibili nella stessa base delle immissioni (definite "immateriali" dal TF; cfr. DTF 108 la 140 consid. 5c/aa; STF 30.3.2000, n. 1P.213/1999, consid. 3b, in re G. SA, in RDAT II-2000 n. 77; STF 26.11.1997, n. 1P.191/1997, consid. 5c, citata in BVR 2001 p. 25, consid. 3e/bb; RB-ZH 2000 n. 94 consid. 4; SOG 1996 n. 29, consid. 3,4; T. Cramer, Immissioni moleste legate all'esercizio della prostituzione con particolare riferimento alle zone abitative, RDAT I-2000 pag. 174) generate dall'attività della prostituzione.

Il cpv. 3 sancisce espressamente, sulla base degli sviluppi giurisprudenziali, il divieto di esercitare la prostituzione in luoghi determinati ed in prossimità degli stessi. L'autonomia comunale ed i compiti affidati dalla legislazione sulla pianificazione del territorio ai Comuni, non permettono tuttavia di sancire, senza un esame dettagliato delle zone previste dal PR, un divieto assoluto di esercitare la prostituzione nella propria giurisdizione comunale (DTF 124 IV 64 consid. 4c, STF 1P.771/2001 del 5 maggio 2003, pubblicata in: ZBI 105/2004 pag. 111). Secondo il TF la gravità e le proporzioni assunte dal fenomeno della prostituzione giustificano la delimitazione di zone dove questo genere di attività deve essere vietato a tutela dell'ordine pubblico. L'Alta Corte ha considerato rispettose della libertà economica (art. 27 Cost.) anche dal profilo della proporzionalità, le norme cantonali che proibiscono - per motivi inerenti alla tranquillità pubblica - la prostituzione in prossimità degli ospedali (in questo contesto rientrano indiscutibilmente anche le cliniche, le case per anziani, ecc.), degli edifici pubblici e delle case di abitazione. Per questa ragione, questi principi sono stati ripresi ed elevati al rango di normativa cantonale, inibendo conseguentemente l'esercizio della prostituzione in specifici comparti delle giurisdizioni comunali. Parimenti, ma per motivi relativi alla protezione della moralità pubblica, sono state considerate le disposizioni che estendono tale divieto alle vicinanze delle scuole e dei luoghi di culto riconosciuti (cfr. DTF 101 la 473 consid. 6; 99 la 504 consid. 4b).

Per quanto riguarda la distanza minima da rispettare dai luoghi indicati, la definizione di dettaglio è demandata agli enti locali, quali migliori conoscitori del proprio territorio e delle puntuali condizioni esistenti, per il tramite di apposite ordinanze. In relazione a ciò, la normativa prevede che il divieto possa essere esteso fino ad una distanza massima di 300 metri, a condizione che non sia violato il principio della proporzionalità e che l'intervento sia necessario per ragioni di ordine pubblico. Che l'intervento qui proposto sia conforme ai principi di costituzionalità (con particolare riferimento al principio della proporzionalità), e che, in presenza della necessaria base di delega legislativa, ciò possa avvenire all'interno di un'ordinanza municipale è peraltro già stato sancito nelle decisioni del TF 2P.333/2001 e 2P.334/2001 del 2 luglio 2002 pubblicate in: RDAT-II_2002 n. 2). L'eventuale inazione dei Municipi avrà dal canto suo quale conseguenza, per legge, che l'esercizio di un locale erotico potrà avvenire già ad una distanza minima di 150 metri.

Art. 5

Accesso ai locali

L'accesso ai locali di cui alla presente legge è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

Simile divieto si impone a fronte dell'art. 187 cifra 1 CP, norma che sancisce il raggiungimento della maturità sessuale con il compimento dei sedici anni. In futuro sarà però passibile di pena chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro. È quanto prevede una delle modifiche del CP con cui il Consiglio federale intende migliorare la protezione dei minori. In tal modo la Svizzera adempie i requisiti per l'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, anche detta Convenzione di Lanzarote. In data 4 luglio 2012, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'adesione alla Convenzione e la pertinente revisione del CP. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 16 giugno 2010. L'ordinamento giuridico del nostro Paese adempie già in ampia misura ai requisiti posti dalla Convenzione. In alcuni ambiti, tuttavia, la Convenzione va oltre a quanto previsto dalla legislazione penale vigente poiché estende la protezione ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'adesione della Svizzera richiede pertanto alcuni adeguamenti del CP, segnatamente dell'art. 187 cifra 1 CP.

Va altresì evidenziato che, giusta l'art. 17 CC, in combinato disposto con l'art. 19 CC una persona minorenne, in ragione della sua età, non ha l'esercizio dei diritti civili e di conseguenza non dispone della capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri. L'esercizio di atti sessuali attiene inoltre ai diritti inerenti la propria personalità e in quanto tale sfugge alle facoltà del rappresentante legale. Secondo l'art. 19 cpv. 2 CC un minore capace di discernimento può liberamente esercitare i diritti inerenti la sua personalità. La capacità di discernimento va valutata tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto. Nell'ambito della prostituzione bisogna tenere in debito conto il contesto nel quale simile attività è esercitata, così come i rischi ad essa connessi: è infatti noto come il fenomeno della prostituzione possa facilmente sfociare in situazioni di degrado sociale e di illegalità. Per gestire al meglio le insidie di questo mondo precario occorre possedere una certa maturità ed equilibrio, che all'età tra i 16 e i 18 anni si può ritenere essere assente. L'esercizio della prostituzione e la frequentazione di questo ambiente possono avere gravi conseguenze sullo sviluppo della psiche di un/a giovane, e per questo motivo appare ragionevole, giustificato e proporzionale concludere che un minorenne non può validamente stipulare dei contratti relativi a prestazioni sessuali.

La nuova norma va quindi inserita e interpretata nel quadro di questo ampio contesto.

Art. 6

Orari d'esercizio

¹I locali erotici sono accessibili al pubblico unicamente nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 03:00.

²Il Municipio, qualora la situazione locale lo richieda, segnatamente per motivi di reiterata lesione dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, può limitarne l'orario di chiusura, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

È risaputo come l'esercizio della prostituzione, svolgendosi prevalentemente di notte (in particolare modo quando il fenomeno si svolge all'aperto) è fonte di disagi non indifferenti, specialmente in ragione del traffico di veicoli della motorizzazione privata e dei

comportamenti delle persone che gravitano attorno a questo mondo, ed è pertanto considerato alla stregua di un'attività molesta. Se da un lato si è ritenuto necessario prevedere una fascia oraria, piuttosto ampia, nel corso della quale sia possibile esercitare legalmente la prostituzione (cpv. 1), dall'altro lato si è demandata la facoltà ai Municipi, qualora le circostanze locali lo rendessero necessario, di limitare l'orario di chiusura dei locali erotici (lo spazio di manovra si situa tra la 01:00 e le 03:00). È infatti proprio nella notte che i rumori provocati dal comportamento umano sono più percepibili e creano, quindi, malumori e reclami da parte degli abitanti delle zone toccate dal fenomeno. Mentre l'art. 4 cpv. 2 esclude la prostituzione dalle zone principalmente destinate alla residenza, la decisione municipale dovrà naturalmente tener conto delle caratteristiche delle (altre) zone ove saranno situati i locali erotici, della frequenza e dell'intensità del rumore provocato ed essere quindi proporzionata.

Art. 7

Attività accessorie

¹Quando sono parimenti soddisfatti i presupposti giuridici per l'apertura di un esercizio pubblico, lo stesso può essere gestito all'interno di un locale erotico. In tal caso trovano parallela applicazione le norme della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear).

²Qualora in un locale erotico, accanto alla prostituzione, venisse esercitata un'ulteriore attività collaterale disciplinata da specifiche norme settoriali, tali norme devono essere parimenti ossequiate.

In linea di principio, questo articolo ha una duplice valenza ed è finalizzato ad escludere la possibilità di eludere, (i) sia l'applicazione di eventuali regimi autorizzativi legati ad altre attività che verrebbero svolte all'interno dei medesimi locali, rispettivamente strutture in concomitanza con la prostituzione, (ii) sia l'aggiramento della presente legge camuffando l'esercizio della prostituzione con la conduzione di professioni di altro genere.

In particolare, qualora nel locale erotico autorizzato venissero offerti cibi e bevande a pagamento da consumare sul posto, troverà invece parallela applicazione la Lear, con tutti gli obblighi e doveri che ne derivano, segnatamente: designazione di un gerente, ottenimento dell'autorizzazione per la conduzione dell'esercizio pubblico, rispetto delle norme edilizie, ecc. Ritenuto quanto qui proposto, la LProst va pertanto considerata quale *lex specialis* per rapporto alla Lear e, conseguentemente, l'art. 4 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) sarà oggetto di rivisitazione in quanto in contrasto con la nuova normativa. In questo contesto è tuttavia bene esplicitare come, ad ogni evidenza, anche in futuro l'esercizio della prostituzione non sarà consentito negli esercizi pubblici e alberghieri che nel contempo non dispongono dell'apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 9 nLProst. Parimenti, un locale erotico autorizzato non potrà offrire servizi alberghieri o di ristorazione se non adempie i requisiti posti dalla Lear. Dal canto suo, l'attività del gerente ai sensi della Lear sarà conciliabile con quella del responsabile dei locali erotici: la stessa persona, soddisfatti i requisiti pretesi da entrambe le normative, potrà dunque assumere contemporaneamente i due ruoli all'interno della stessa struttura. Anche l'art. 77 RLear - con l'entrata in vigore della presente normativa - necessiterà quindi di essere modificato conseguentemente.

Lo stesso principio vale - ma si ipotizza che con le migliorie di cui alla presente legge situazioni del genere non abbiano più a verificarsi - anche nel caso dell'esercizio di altre attività collaterali (cpv. 2), come ad esempio la professione di estetista ai sensi del Regolamento concernente l'esercizio della professione di estetista, il quale, giusta l'art. 54

della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan) del 18 aprile 1989, è anch'esso subordinato ad autorizzazione. In simili casi sarà pertanto necessario ossequiare contemporaneamente le normative di tutti gli ambiti coinvolti.

Art. 8

Autorizzazione e registrazione

¹All'interno di un locale erotico la prostituzione può essere esercitata dal singolo che ne fa richiesta unicamente in seguito al conferimento ad opera dell'autorità competente dell'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione, che deve essere rinnovata regolarmente, viene conferita se chi ne fa richiesta comprova il proprio diritto all'esercizio dell'attività economica, così come di essersi sottoposto alle indagini cliniche e sanitarie prescritte. Il regolamento di applicazione disciplina i dettagli per l'ottenimento dell'autorizzazione, così come per il suo decadimento.

²L'autorizzazione del singolo è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o quando sono state fornite indicazioni inveritiere o in caso di ripetuta trasgressione alla presente legge, rispettivamente al regolamento di applicazione.

³L'autorità competente gestisce un registro cantonale per l'esercizio della prostituzione, che serve all'elaborazione uniforme dei dati relativi alle persone che esercitano la prostituzione, facilitandone l'identificazione, la presa di contatto e la localizzazione, nonché al controllo del rispetto della legge e all'allestimento di statistiche. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.

⁴Il registro contiene dati, anche meritevoli di particolare protezione, concernenti l'identità delle persone registrate e segnatamente, dati biometrici, domicilio, tipo di permesso di soggiorno, validità dello stesso e data dell'autorizzazione. Il regolamento di applicazione definisce i dettagli. Il registro cantonale non contiene dati clinici o sanitari relativi alla singola persona, ma unicamente l'indicazione del medico che ha attestato l'avvenuto controllo sanitario.

⁵Ogni persona autorizzata ad esercitare la prostituzione deve essere iscritta nel registro. L'iscrizione viene cancellata non appena la persona interessata comunica all'autorità competente di aver cessato l'attività oppure quando l'autorizzazione decade o è revocata. Indipendentemente dal decadimento dell'autorizzazione di cui al cpv. 1, la persona interessata annuncia senza indugio all'autorità competente l'intervenuta cessazione dell'esercizio della prostituzione.

⁶Il regolamento di applicazione disciplina i particolari, segnatamente i diritti di accesso al registro, la conservazione e la distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Per il resto è applicabile la Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁷Per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione sarà prelevata una tassa, il cui importo verrà definito nel regolamento di applicazione conformemente al principio della copertura dei costi.

L'art. 5 cpv. 1 della vigente legge prevede esplicitamente che *“Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale”*. Allo stato attuale, si è tuttavia ritenuto che, ai fini di un migliore perseguimento

degli intenti di cui all'art. 1 lett. b nLProst, fosse indispensabile essere più incisivi. Si è dunque optato per la sostituzione dell'obbligo di annuncio presso la Polizia cantonale da parte di chi vuole esercitare la prostituzione previsto dalla vigente legge con il regime autorizzativo. La portata dello stesso esige, quindi, una maggiore precisione normativa anche per tener conto delle esigenze di protezione dei dati.

Nel contesto dell'autorizzazione si osserva come venga delegato al Regolamento di applicazione il compito di definire con maggiore precisione i dettagli concernenti le modalità di ottenimento e di decadenza. Contestualmente a questa introduzione, si rileva come - in linea di principio - le nuove disposizioni richiamino quelle previste nella legge del Canton Ginevra, già oggetto di controllo astratto di costituzionalità da parte del TF (cfr. DTF 137 I 167 consid. 8 e 9).

I cpv. 3, 4, 5 e 6 fissano non solo il principio, finora non esplicito, che la persona che esercita la prostituzione deve essere iscritta nell'apposito registro, ma costituiscono la base legale, oltre che per la formazione degli incarti, per il registro stesso.

Poiché, come evidenziato nel cpv. 4, il registro contiene dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987, il cpv. 3 costituisce la base legale formale per la custodia dei dati ivi contenuti. Viene inoltre esplicitata la possibilità che il registro sia tenuto in forma elettronica.

Il cpv. 5 specifica in particolare l'obbligo per la persona interessata di comunicare all'autorità competente l'avvenuta cessazione dell'attività. A tale annuncio segue la cancellazione dal registro. In caso di decadimento o revoca dell'autorizzazione l'iscrizione verrà parimenti eliminata dal registro.

Il cpv. 7 prevede inoltre il prelievo di una tassa per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione. In questo contesto si dovrà tener conto dell'art. 3 cpv. 4 della Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 secondo cui, coloro che provengono da altri Cantoni dove non vige il regime autorizzativo o vige un altro sistema di autorizzazione, dovranno ottenere una decisione esente da tasse (cfr. DTF 125 II 63/64 consid. 5b).

Per quanto attiene alle questioni legate all'autorizzazione necessaria per esercitare la prostituzione, è importante sottolineare come, a tutela e promovimento della salute pubblica e di coloro i quali praticano il meretricio, quest'ultimi avranno l'obbligo di sottoporsi periodicamente ad indagini cliniche e sanitarie, oggi non obbligatorie, con l'evidente finalità di migliorare il loro stato di salute e di riflesso, tramite il trattamento di eventuali patologie, mitigando gli impatti negativi sulla salute pubblica. Sarà quindi il medico curante ad avviare i necessari trattamenti e l'istruzione della persona affetta da patologie contagiose nell'ottica della normale presa a carico medico-paziente e a favore della salute individuale della persona che si prostituisce. Questo nuovo approccio ha indiscutibilmente un risvolto positivo in termini di salute pubblica, riducendo, se non addirittura eliminando nel singolo caso, le escrezioni di agenti infettivi e la conseguente trasmissibilità della malattia in questione. Ovviamente, sia coloro che si prostituiscono sia i clienti rimangono in ogni caso responsabili per le proprie azioni e scelte - potendo l'autorità statale interpretare unicamente un ruolo di legislatore che non invada il campo delle scelte del singolo (e.g. obbligo di utilizzo del preservativo o simili). Va da sé che i controlli clinici non esimono le persone che frequentano il mondo della prostituzione dal fare spontaneamente uso dei mezzi di prevenzione da malattie sessualmente trasmissibili.

A scanso di equivoci giova peraltro evidenziare come, in considerazione dei tempi di latenza sia della malattia sia della risposta agli esami, nonché nei tempi tecnici per l'esecuzione dell'esame e la trasmissione del risultato, il rilascio dell'autorizzazione non costituisca in alcun modo una garanzia per rispetto alle condizioni di salute di chi si prostituisce al momento della prestazione sessuale, ma unicamente la metodologia normativa e prudenziale a disposizione dell'apparato statale nella limitazione degli effetti negativi delle malattie sessualmente trasmissibili. È pertanto esclusa, ma neppure ipotizzabile, ogni forma di garanzia statale sullo stato di salute di chi si prostituisce.

In questo particolare contesto, segnatamente della trasmissibilità di malattie nell'ambito della prostituzione, è pure stata esaminata la possibilità di imporre, a livello di legge, l'utilizzo del preservativo. A tal proposito va tuttavia rammentato che un simile obbligo ha senso unicamente nella misura in cui possa essere comminata una sanzione in caso di comportamento non conforme a tale imposizione. Orbene, per i motivi che verranno sviluppati qui di seguito, a livello cantonale non è ammissibile l'introduzione di simile obbligo in quanto lesivo del principio costituzionale della preminenza del diritto federale (art. 49 Cost.).

La Costituzione federale all'art. 123 cpv. 1 indica che “[l]a legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione”. Essa ha fatto uso di questa sua competenza emanando nel 1937 il Codice penale svizzero, nel quale viene per principio regolamentato il cosiddetto diritto penale classico (“*Kernstrafrecht*”), che altri non rappresenta che il sanzionamento della trasgressione delle regole alla base di una pacifica convivenza (cfr. BaK, M. 4 ad art. 335; “*Verstösse gegen Grundregeln eines friedlichen Zusammenlebens*”).

All'art. 335 cpv. 1, il CP precisa poi che “[a]i Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale”. In quest'ottica il legislatore federale - per il tramite di una cosiddetta “riserva autentica” (“*echter Vorbehalt*”) legislativa - conferisce al legislatore cantonale facoltà di normare in un ambito di competenza proprio della Confederazione, per quelle fattispecie contravvenzionali che direttamente la stessa non norma, ma la cui punibilità neppure intendeva tacitamente escludere (cfr. BaK M. 7 in fine ad art. 335; “*Die Kantone können für bestimmte Verhaltensweise, welche das Strafgesetz nicht bestraft, aber auch nicht allgemein der Strafe entziehen will, blosse Busse vorsehen*”). Per questa ragione, l'eventuale assenza di una normativa penale contravvenzionale nel CP non implicherebbe già di per sé l'immediata facoltà per i Cantoni a normare in uno specifico ambito, costituendo delle fattispecie contravvenzionali. Potrebbe infatti trattarsi di un caso di silenzio qualificato (“*qualifiziertes Schweigen*”), e ciò nella misura in cui il legislatore potrebbe avere volutamente deciso di non sanzionare uno specifico comportamento.

Secondo consolidata dottrina (BaK M. 10 ad art. 335) e giurisprudenza (ad esempio DTF 117 Ia, 472, 474), il Cantone non può quindi normare in quegli ambiti nei quali il legislatore federale ha già costituito un “sistema chiuso di norme” (“*geschlossenes System von Normen*”, BaK, *ibid.*) a protezione dello specifico bene giuridico. Ciò che risulta essere il caso nel contesto che ci occupa.

Infatti, il legislatore federale, adottando l'art. 231 CP (propagazione di malattie dell'uomo) del seguente tenore:

“1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore alle 30 aliquote giornaliere. Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.”

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza."

ha soppresso ogni competenza cantonale in codesto ambito. All'autorità cantonale è quindi preclusa la facoltà di introdurre una normativa volta ad imporre l'obbligo dell'uso del preservativo.

Art. 9

Autorizzazione

¹L'apertura e l'esercizio di un locale erotico possono avvenire unicamente in seguito al conferimento dell'autorizzazione cantonale alla persona fisica o giuridica che ne ha fatto richiesta.

²L'autorità competente rilascia l'autorizzazione cantonale, riferendola ad un luogo ed a locali precisamente individuati.

³La persona fisica o giuridica che richiede l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico deve:

- a) presentare la licenza edilizia comunale, quando questa è necessaria, in ragione di una nuova costruzione, o per cambiamento di destinazione;
- b) presentare il certificato di idoneità igienica rilasciato dall'Ufficio competente;
- c) indicare il nome del responsabile della gestione corrente (in seguito: "il responsabile", ai sensi dell'art. 12), quando il locale erotico è predisposto per l'esercizio ad opera di più di una persona autorizzata ai sensi dell'art. 8 cpv. 1.

⁴È fatta eccezione alla presentazione della licenza edilizia comunale, di cui al cpv. 3 lett. a, quando la conformità dell'utilizzo con i contenuti del piano delle zone è manifesta.

⁵L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico non è trasferibile.

⁶L'autorità competente può subordinare l'autorizzazione a condizioni ed oneri.

Il cpv. 1 prevede il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura di un locale erotico. Essa sarà rilasciata ad una persona fisica o giuridica a determinate condizioni. La libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. - e di cui beneficia anche chi esercita la prostituzione (cfr. Capitolo I) - assicura ad ogni persona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (cfr. DTF 132 I 287 consid. 3.2, 125 I 276 consid. 3a e rinvii). La citata norma costituzionale non impedisce tuttavia ai Cantoni di apportare delle restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica al fine di tutelare l'ordine pubblico, la salute, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti commerciali come pure di prevedere delle limitazioni fondate su motivi di politica sociale. Dette misure devono poggiare su di una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico preponderante e limitarsi, conformemente al principio di proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi di interesse pubblico perseguiti (cfr. DTF 132 I 287 consid. 3.2, 125 I 276 consid. 3a e riferimenti). Il regime autorizzativo, ritenuta l'evidente necessità di controllo sul mondo della prostituzione e dei relativi locali, è ritenuto un intervento dello stato di pubblico interesse, proporzionato e pertanto non lesivo dei principi costituzionali.

Il cpv. 2 specifica che l'autorizzazione cantonale per l'esercizio di un locale erotico viene conferita ad una persona fisica o giuridica in riferimento ad un luogo e a dei locali precisamente individuati.

Il cpv. 3 enuncia i presupposti per poter ottenere l'autorizzazione per la gestione dei locali erotici. Per poter ricevere la postulata autorizzazione è indispensabile produrre la licenza edilizia comunale (lett. a), come pure presentare il certificato di idoneità igienica rilasciato dall'Ufficio competente (lett. b).

Per quanto concerne il requisito elencato alla lett. a si ritiene opportuno puntualizzare il concetto secondo cui la licenza edilizia non è necessaria allorché non sono adempiuti i presupposti del cambiamento di destinazione. Ossia in tutti i casi nei quali l'utilizzo del locale per l'esercizio della prostituzione rimane subalterno per rapporto agli utilizzi residenziali.

Ciò è facilmente desumibile dai considerandi ripresi da una sentenza del TF:

“Le abitazioni sono per principio destinate all'uso residenziale, ovvero al soggiorno ed al riposo di persone durante il tempo libero da occupazioni lavorative. Lo svolgimento a domicilio di attività volte a conseguire un reddito non si configura necessariamente come un cambiamento di destinazione. Non assume in particolare le connotazioni di un cambiamento di destinazione fintanto che l'utilizzazione dei locali a fini lavorativi rimane subalterna all'uso residenziale. La prostituzione è un'attività volta a dispensare prestazioni di servizio di natura sessuale contro pagamento. È dunque un'attività lavorativa di stampo mercantile, che può essere praticata sia a titolo professionale, sia come occupazione accessoria. L'uso di un'abitazione per l'esercizio della prostituzione integra gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione soltanto quando diventa preponderante rispetto all'uso residenziale”
(STA 13 aprile 2006 n. 52.2006.49).

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, la presente norma impone inoltre la designazione di una persona fisica responsabile della gestione corrente (lett. c) che non dovrà però essere oggetto di motivi di esclusione di cui all'art. 13.

In questo contesto è tuttavia doveroso precisare come tale esigenza non viene richiesta allorché l'esercizio della prostituzione è svolto da un'unica persona. Si riserva infatti una procedura semplificata alle persone che intendono esercitare la prostituzione a titolo individuale in locali di loro proprietà o con diritto d'uso, nella misura in cui le disposizioni edilizie risultino ossequiate. Esse rimangono in ogni caso soggette alla procedura autorizzativa di cui all'art. 8 e dovranno pertanto ottenere l'autorizzazione all'esercizio della prostituzione e l'iscrizione nell'apposito registro.

Art. 10

Durata dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione cantonale per la gestione di un locale erotico è rilasciata per una durata di due anni. Essa può essere rinnovata una prima volta per ulteriori anni due. In seguito, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo sino ad anni cinque, ma non inferiore a due.

²La durata di validità può essere ridotta qualora circostanze particolari o accadimenti specifici dovessero richiederlo.

È noto che, nell'ambito dei locali erotici, le decisioni emesse, in modo particolare dai Municipi nell'ambito dell'applicazione delle normative edilizie e pianificatorie, sono costantemente oggetto di procedure ricorsuali anche defatigatorie che, ottenendo l'effetto

sospensivo, permettono la continuazione dell'attività sino alla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, se non anche del TF. Pertanto, limitando la durata dell'autorizzazione per la gestione dei locali erotici a periodi biennali (due volte) e poi sino a cinque anni (ma non inferiore a due), si facilita in maniera importante l'attività dell'autorità cantonale competente. Infatti, quest'ultima, senza la necessità di procedere a revoche, impugnabili, potrà effettuare il rinnovo dell'autorizzazione dopo aver verificato in modo puntuale che le condizioni alla base del rilascio della stessa siano perfettamente ossequiate. Nel caso contrario, l'autorizzazione non sarà più concessa ed il locale erotico dovrà rimanere chiuso siccome privo del documento che ne legittima l'apertura e la relativa gestione.

Si osserva inoltre che la durata di validità dell'autorizzazione può essere ridotta qualora determinate circostanze dovessero giustificarlo.

Art. 11

Patente

¹Per ogni locale erotico cui è conferita l'autorizzazione cantonale viene rilasciata dall'autorità competente una patente.

²La patente deve essere esposta in maniera ben visibile all'entrata del locale.

Questo articolo intende offrire un'adeguata tutela, sia alle prostitute, che agli avventori dello specifico locale, i quali avranno quindi certezza che il locale è in regola con la normativa in materia di prostituzione. L'obbligo di esporre in maniera ben visibile all'entrata del locale la patente rilasciata alla persona fisica o giuridica per il locale erotico cui è conferita l'autorizzazione, provvede ulteriormente ad un'adeguata informazione di coloro che non desiderassero frequentare locali all'interno dei quali viene esercitata la prostituzione.

Art. 12

Gestione corrente

¹L'autorizzazione viene conferita ad una persona fisica unicamente quando questa si occupa della gestione corrente dei locali per i quali è stata fatta la richiesta.

²L'autorizzazione viene conferita ad una persona giuridica quando questa nella domanda di autorizzazione indica un responsabile della gestione corrente, cui deve essere conferito diritto di firma, iscritto a registro di commercio.

Come già anticipato dall'art. 9 lett. c, è prevista la designazione di una persona fisica che si occupi della gestione corrente del locale erotico. Il responsabile, oltre ad adempiere agli altri compiti dettati dall'art. 15, assicura il buon funzionamento del locale.

Il cpv. 1 sancisce il principio che l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico viene rilasciata ad una persona fisica unicamente se questa allo stesso tempo si qualifica come responsabile.

Siccome non appare proporzionato impedire ad una persona giuridica di ottenere l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico, per garantire una maggiore tutela giuridica e rendere più effettiva l'attuazione della presente legge, il cpv. 2 puntualizza che, qualora il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 sia una persona giuridica, la gestione dovrà essere demandata ad una persona fisica responsabile del buon funzionamento dell'attività come pure del rispetto delle leggi all'interno del locale.

Art. 13

Presupposti per la responsabilità nella gestione corrente

¹Non può occuparsi della gestione corrente:

- a) chi non dispone dell'esercizio dei diritti civili;
- b) chi non è di nazionalità svizzera o titolare dei necessari permessi per l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) chi non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività in quanto precedentemente condannato per crimini e delitti ai sensi del Codice penale svizzero che pregiudicano un'attività irreprensibile nella funzione di responsabile;
- d) chi è fallito o si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni, o chi altrimenti si trova in una situazione economica di precarietà tale da metterne in dubbio l'indipendenza gestionale;
- e) chi negli ultimi cinque anni è stato oggetto di revoca dell'autorizzazione alla conduzione di un esercizio pubblico, qualora all'interno del locale erotico si intenda svolgere anche l'attività di gerente ai sensi della Lear.

²Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c:

- a) chi negli ultimi cinque anni è stato oggetto di revoca dell'autorizzazione per la gestione di locali erotici;
- b) chi all'estero abbia commesso reati che hanno le medesime finalità preventive di quelli menzionati al cpv. 1 lett. c;
- c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

³Chi intende qualificarsi come responsabile deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

L'art. 13 elenca in modo puntuale i motivi per cui una persona fisica non può assumere l'importante e delicato ruolo di responsabile della gestione di un locale erotico. Dato il centrale ruolo del responsabile, la nuova normativa intende evidenziare come chi aspira a gestire dei locali erotici debba poter dimostrare un elevato grado di rettitudine quale indicatore della propria idoneità alla funzione che dovrà occupare.

Per quanto riguarda le lett. a e b del cpv. 1, non si tratta altro che di una logica conseguenza dei presupposti giuridici generici del diritto federale, perché il responsabile possa agire legalmente e con effetto giuridico. Colui che richiede l'autorizzazione deve pertanto disporre dell'esercizio dei diritti civili - il che presuppone il possesso della capacità

di discernimento, il conseguimento della maggiore età e l'assenza di interdizione (art. 12-17 CC) - così come della nazionalità svizzera o sia almeno titolare di un permesso per lo svolgimento di un'attività lucrativa in Svizzera.

In merito alla lett. c) giova evidenziare come sarà il regolamento di applicazione a chiarire i precedenti penali specifici che entreranno in linea di conto per respingere la postulata autorizzazione. Ritenuta la natura stessa delle responsabilità attribuite al responsabile dei locali erotici sarà dato particolare rilievo ai seguenti reati:

- esercizio illecito della prostituzione (CP 199);
- favoreggiamento (CP 305);
- lesioni personali gravi (CP 122);
- lesioni personali semplici (CP 123);
- usura (CP 157);
- minaccia (CP 180);
- coazione (CP 181);
- tratta di esseri umani (CP 182);
- sequestro di persona e rapimento (CP 183);
- coazione sessuale (CP 189);
- violenza carnale (CP 190);
- sfruttamento dello stato di bisogno (CP 193);
- promovimento della prostituzione (CP 195);
- molestie sessuali (CP 198);
- organizzazione criminale (CP 260ter);
- riciclaggio di danaro (CP 305bis);
- entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (LStr 115);
- incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (LStr 116);
- impiego di stranieri sprovvisti di permesso (LStr 117).

I compiti affidati al responsabile sono tali da imporre anche una situazione personale finanziaria ineccepibile (lett. d), nella misura in cui egli non deve trovarsi sotto "pressione" per ragioni patrimoniali, esponendo sé stesso e chi esercita la prostituzione a rischi non necessari.

Il cpv. 2 vuole meglio specificare la portata della lett. c del cpv. 1 del medesimo articolo. Grazie alla sua chiarezza la lett. a del cpv. 2 non pone problemi di applicazione.

La lett. b del cpv. 2 fa chiaro riferimento ai medesimi crimini e reati (che saranno specificati nel regolamento di applicazione) del cpv. 1 lett. c, quando commessi all'estero. Anche questi saranno motivo di esclusione dal ruolo di responsabile.

Per quanto riguarda la lett. c del secondo capoverso, si puntualizza che la norma deve essere interpretata nel senso che la persona che intende essere il responsabile della gestione del locale erotico non deve aver compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica interna o esterna, avendo ad esempio commesso altri reati gravi diversi da quelli summenzionati, che per la loro rilevanza costituiscono un serio pregiudizio di importanti beni di polizia.

Al fine di verificarne l'ammissibilità, il cpv. 3 prevede l'obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale (o una simile documentazione di un altro Stato che abbia gli stessi contenuti del casellario giudiziale svizzero) del Paese o dei Paesi dove la persona che intende qualificarsi come responsabile della gestione corrente abbia avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi 5 anni. Il cpv. 3 crea quindi anche la specifica base legale per evitare che i reati commessi all'estero possano essere sottaciuti all'autorità.

Art. 14

Sostituzione nella gestione corrente

¹In caso di assenza temporanea superiore ai cinque giorni della persona fisica cui è stata conferita l'autorizzazione o, nel caso della persona giuridica, del responsabile, deve essere indilatamente indicata all'autorità competente una persona in grado di assumersi in sua vece i compiti che la presente legge ed il regolamento di applicazione le demandano.

²L'assenza temporanea non può protrarsi oltre i 40 giorni per ogni anno civile. Le modalità di sostituzione come pure i requisiti relativi alla figura del sostituto vengono definiti dal regolamento di applicazione.

Tenuto conto dell'importante ruolo che assume il responsabile (art. 15), quest'ultimo, in caso di sua assenza superiore ai 5 giorni dovrà farsi sostituire - comunque per un periodo di al massimo 40 giorni per ogni anno civile - da una persona in grado di far rispettare in modo puntuale gli obblighi sanciti dalla legge. Quali "assenze" si intendono i giorni di riposo settimanali, come pure le vacanze e le assenze in caso di malattia e simili. Va da sé che debba essere reso verosimile l'adempimento da parte del sostituto dei requisiti di cui all'art. 13. I dettagli al riguardo come pure il fatto che l'assenza temporanea non libera il responsabile dalle sue responsabilità di cui all'art. 14 cpv. 1, verranno specificati nel regolamento di applicazione.

Art. 15

Doveri nella gestione corrente

¹Chi si occupa della gestione corrente assicura il buon funzionamento del locale nei confronti dell'autorità e, con la sua regolare presenza, garantisce il rispetto della presente legge e del regolamento di applicazione.

²In particolare, il responsabile:

- a) verifica regolarmente che tutte le persone in attività siano in regola con la legislazione internazionale e federale in materia di stranieri;
- b) controlla regolarmente che tali persone dispongano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8;
- c) accerta regolarmente che tali persone dispongano dei propri documenti d'identità, vigilando contemporaneamente che le persone svolgano l'attività in tutta libertà e senza subire alcuna forma di coercizione, costrizione o sfruttamento;
- d) tiene un registro, costantemente aggiornato, indicante l'identità di coloro i quali esercitano la prostituzione nel locale erotico, i beni e servizi a costoro forniti, rispettivamente gli importi pretesi per tali beni e servizi;
- e) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;
- f) garantisce la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione e ne incoraggia l'uso;
- g) espone la documentazione messa a disposizione dal Cantone e dagli enti di cui all'art. 19.

³Il responsabile è tenuto a segnalare senza indugio alle autorità competenti situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

L'art. 15 è importante siccome il responsabile non solo dovrà assicurare il buon funzionamento del locale erotico, ma dovrà pure garantire nei confronti dell'autorità cantonale il rispetto di una serie considerevole di condizioni che vengono puntualmente elencate al cpv. 2. La norma esplicita pertanto in maniera chiara e inequivocabile le responsabilità e le mansioni del responsabile dei locali erotici. Per la stesura dell'elenco ci si è largamente ispirati alle specifiche normative contenute nelle leggi dei Cantoni romandi. Come si potrà rilevare, tutte le condizioni elencate sono importanti e dovrebbero permettere di migliorare l'attività di chi esercita la prostituzione, garantendo l'assoluta indipendenza delle prostitute, contenendo il fenomeno della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione sul territorio Svizzero.

Discussioni intervenute con le autorità del perseguimento penale hanno poi palesato la necessità di promuovere un costante controllo del fatto che la persona che esercita la prostituzione effettivamente disponga dei propri documenti d'identità liberamente. Infatti, sovente la vittima di sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani viene privata degli stessi; il che rende l'eventuale separazione dai propri aguzzini estremamente difficoltosa (cfr. Rapporto annuale 2011 dell'Ufficio federale di polizia, pag. 22). Per questa ragione, tra gli obblighi del responsabile della gestione corrente, è stato inserito quanto al cpv. 2 lett. c. Il controllo del possesso dei documenti d'identità dovrà essere documentato dal responsabile della gestione corrente.

Meritevole di particolare segnalazione è parimenti la condizione secondo cui nel registro devono essere indicati i servizi forniti a chi esercita la prostituzione (messa a disposizione di una camera, cambio delle lenzuola, ecc.), rispettivamente gli importi pretesi quale contropartita (cfr. lett. d). Tale disposizione potrà inoltre rivelarsi utile nell'ambito delle attività delle autorità fiscali, le quali, con l'ottenimento della relativa documentazione ad opera della persona giuridica o fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio, sarà messa - eventualmente in seguito ad edizione documentale nell'ambito della relativa procedura amministrativa - nella condizione di effettuare un'imposizione d'ufficio nei confronti di coloro che non dovessero dichiarare i propri redditi. A questo proposito si rinvia alle considerazioni di cui all'art. 22.

In relazione all'importante principio della prevenzione, perché esso non rimanga solo un concetto astratto, si è previsto che il responsabile vegli affinché nel locale vengano messi a disposizione di chi si prostituisce mezzi di prevenzione, quali ad esempio il preservativo, contro il contagio di malattie sessualmente trasmissibili (cfr. lett. f).

Di transenna, annotiamo che si è pure esaminata la possibilità di imporre al responsabile di essere anche garante del pagamento delle imposte e dei contributi sociali da parte delle persone che esercitano la prostituzione, impegnandosi a trattenere alla fonte un importo forfettario a copertura degli stessi. Sulla base di un rapporto della Divisione delle contribuzioni, questo compito è stato stralciato. Richiamandosi all'art. 195 CP, la Divisione delle contribuzioni, indica che non sarebbe infatti possibile rendere il responsabile del locale erotico garante del pagamento delle imposte, in quanto questi non può essere il datore di lavoro della persona che si prostituisce, essendo tale attività *ex lege* una mansione indipendente. Difatti, tale garanzia può solo darla il datore di lavoro conformemente agli art. 104 e 114 della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione per la gestione di locali erotici è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o sono sopraggiunti motivi di esclusione al ruolo di responsabile.

²L'autorizzazione è inoltre revocata:

- a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di ripetuta trasgressione della presente legge o del regolamento di applicazione.

³In caso di revoca l'autorità competente ordina la chiusura del locale, con conseguente revoca di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata in relazione agli spazi, con particolare riferimento alla Lear.

⁴In caso di infrazioni di lieve entità, l'autorità competente può ordinare la chiusura temporanea del locale erotico. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

Questo articolo prevede la revoca dell'autorizzazione, in caso di sopraggiunta carenza di requisiti che ne avevano originariamente consentito il rilascio, o se sono subentrati motivi di esclusione compiutamente elencati nei precedenti art. 9, 12 e 13.

La revoca secondo il cpv. 2, quale misura sanzionatoria, si differenzia nettamente dalla revoca per mancanza di requisiti di cui al cpv. 1 del progetto. Infatti, la sanzione del secondo capoverso ha lo scopo di punire il responsabile qualora dovesse incorrere nell'infrazione particolarmente grave di avere ottenuto l'autorizzazione fornendo informazioni inveritiere (lett. a) oppure in caso di persistente infrazione della presente legge o del regolamento di applicazione (lett. b).

Il cpv. 3 si è reso necessario per permettere all'autorità competente, che verrà definita nel regolamento di applicazione, la concreta chiusura del locale erotico come pure, se del caso, dell'esercizio pubblico autorizzato conformemente alla Lear (rispettivamente, la cessazione di ogni altra eventuale attività collaterale ivi esercitata). L'esperienza acquisita in questi anni ha dimostrato che, per quanto riguarda le procedure penali, il sequestro (chiusura) può avvenire unicamente a scopo probatorio fino al termine dell'istruttoria penale. In assenza di una simile base legale, all'autorità competente sarebbe dunque preclusa la facoltà di ordinare la chiusura dei locali a titolo sanzionatorio in caso di revoca dell'autorizzazione per la gestione. Ciò produrrebbe un risultato contraddittorio per rapporto alla spirito del presente progetto di legge, secondo il quale solo nei locali autorizzati può avvenire l'esercizio della prostituzione. È dunque evidente come la chiusura dei locali sia la conseguenza logica alla revoca dell'autorizzazione.

Le sanzioni dovranno in ogni caso rispettare il principio della proporzionalità, a fronte di infrazioni di lieve entità l'ordine di chiusura avrà dunque effetto temporaneo (cpv. 4).

Art. 17

Estinzione dell'autorizzazione

In caso di decesso o incapacità civile del responsabile l'autorizzazione si estingue se era stata concessa alla medesima persona fisica. Nel caso di una persona giuridica, in caso di decesso o incapacità civile del responsabile l'autorizzazione si estingue se entro 40 giorni non ne viene nominato uno nuovo. Durante questo periodo l'art. 14 viene applicato per analogia.

Il decesso o l'incapacità civile permanente del responsabile dei locali erotici detentore dell'autorizzazione per la gestione implica automaticamente l'estinzione del permesso ai sensi dell'art. 9. In caso di decesso o incapacità civile del responsabile designato da una persona giuridica, l'autorizzazione non decade immediatamente, bensì la persona giuridica dovrà provvedere a nominare un sostituto responsabile per un massimo di 40 giorni (art. 14 applicato per analogia). Entro questo termine la persona giuridica detentrica dell'autorizzazione per la gestione dovrà designare la nuova persona responsabile per evitare che l'autorizzazione si estingua.

Art. 18

Tasse

¹È prelevata una tassa per il rilascio, il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico.

²Gli importi delle tasse sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

La tassa che verrà prelevata in applicazione del principio della copertura dei costi, permetterà di recuperare i costi cagionati dall'esame dell'istanza.

Il suo ammontare sarà pertanto determinato sulla base del dispendio di tempo occorso per l'evasione della pratica.

Art. 19

Difesa della salute pubblica

¹Riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione nell'ambito della prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo.

²Lo Stato collabora a questo scopo con associazioni indipendenti il cui compito è l'aiuto e il sostegno alle persone che esercitano la prostituzione, la prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e la promozione della salute.

Il cpv. 1 riprende il testo del vigente art. 4 cpv. 1 con un'importante premessa. Si è ritenuto infatti utile specificare che, prima dell'intervento dello Stato, vige il principio della responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione. Ciò vale in modo particolare per coloro che chiedono una prestazione sessuale senza l'uso del preservativo.

Nel cpv. 1 si è inoltre considerato utile puntualizzare che lo Stato non solo promuove e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione ma anche che le finanzia, ciò che comunque è già il caso oggi (cfr. rapporto 27 aprile 2001 della Commissione della legislazione; commento ad art. 7).

Con il cpv. 2, sottolineando l'importanza della prevenzione, si è esplicitato il concetto secondo il quale il Cantone, per raggiungere l'obiettivo di cui al cpv. 1, fa capo a delle associazioni indipendenti che già possiedono comprovate competenze ed esperienza in questo ambito. Attualmente nel nostro Cantone, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, sono particolarmente attive Primis di Aiuto Aids Ticino e l'Antenna MayDay.

Art. 20

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

¹Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

²Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

I contenuti dell'articolo collimano con la formulazione del vigente art. 7. Per quanto riguarda l'attività degli enti preposti ad applicare questi due articoli, rinviamo al Capitolo II del presente messaggio.

Art. 21

Facoltà degli enti

Gli enti indicati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 19 e 20 hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.

Trattasi di un nuovo articolo particolarmente importante che concretizza il ruolo degli enti attivi nel settore della prostituzione, in quanto si crea la base legale per consentire alle associazioni che si occupano di prevenzione, sostegno e aiuto, di accedere a tutti i luoghi in cui si esercita la prostituzione e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.

Art. 22

Persone

La Polizia cantonale e, su sua delega, le Polizie comunali come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono in ogni momento eseguire controlli nei locali al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare l'ottemperamento delle norme della presente legge e dell'art. 15 in particolare.

Tenuto conto del nuovo regime autorizzativo di cui ai precedenti articoli, risulta necessario creare una puntuale base legale che permetta alla Polizia di controllare che l'attività svolta sia conforme alle autorizzazioni rilasciate. Il nuovo art. 22 crea pertanto l'indispensabile base legale che consente alla Polizia cantonale e, su sua delega, alle Polizie comunali, di ispezionare i locali in cui viene esercitata la prostituzione per accertarsi dell'identità delle

persone presenti. Se da un lato l'art. 36 Lear permette alla Polizia di ispezionare i locali pubblici (affittacamere compresi) e controllare quindi i clienti/avventori, essa non prevede invece la possibilità di effettuare controlli in locali che non rientrano nella categoria degli esercizi pubblici quali i saloni di massaggi, le saune o gli appartamenti. Pertanto, allo scopo di evitare l'instaurarsi di luoghi praticamente inaccessibili per i controlli di polizia, risulta opportuno estendere la facoltà dell'autorità di accedere a locali dove vi è regolare e comprovato esercizio della prostituzione onde evitare, in modo particolare, lo sfruttamento illegale delle persone coinvolte in questa attività.

A scanso di equivoci, ribadiamo il concetto secondo il quale questo articolo non permette alla Polizia di procedere alla sistematica perquisizione dei locali o delle persone, ma unicamente di ispezionarli sommariamente e di controllare l'identità di chi è presente e di accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 15. Eccesso a questa possibilità di controllo di legalità *prima facie* necessiterà, come attualmente, del mandato di perquisizione rilasciato dal Ministero pubblico.

Questo articolo, tra l'altro, non risulta incompatibile con il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP). L'art. 15 cpv. 1 CPP, prevede che l'attività della Polizia nell'ambito del perseguimento penale è retta da tali norme procedurali. Nel relativo messaggio è tuttavia specificato che il nuovo CPP è vincolante per l'attività della Polizia soltanto nella misura in cui quest'ultima indaga su reati; le altre attività, per esempio quelle svolte nel settore della polizia di pubblica sicurezza, non soggiacciono al CPP (cfr. FF 2006, pag. 1042). Sono esclusi altri compiti della Polizia, quali quelli di prevenzione, di controllo del territorio e di pubblica sicurezza (cfr. Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Nosedà, CPP, Commentario, N1 ad art. 15). I provvedimenti coercitivi previsti dal CPP (tra cui la perquisizione) sono finalizzati a scopi processuali, ossia connessi al perseguimento di determinate infrazioni penali. Tutte le altre forme di coercizione estranee al procedimento penale, che rientrano essenzialmente nelle competenze della Polizia, sono disciplinate dalla relativa legislazione federale e cantonale (cfr. op. cit. N. 2 ad art. 196), di cui questo articolo è un chiaro esempio. Ritenuto come i compiti di polizia in materia di sicurezza e prevenzione ("*Gefahrenabwehr*") possano in un secondo tempo sfociare in attività di indagine finalizzate all'accertamento di reati retti dal CPP ("*gerichtspolizeiliche Massnahmen*"), e considerato che una netta scissione tra i due ambiti non è sempre evidente, si reputa opportuno poter assegnare simili compiti di controllo alle Polizie comunali, così delegate dalla Polizia cantonale. In caso d'indagine ad opera del Ministero pubblico, la competenza passerebbe nelle mani della Polizia giudiziaria. A seguito dell'entrata in vigore, il 1. settembre 2012, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e del relativo regolamento, sarà promosso un adeguamento in tal senso dell'Allegato 2 del regolamento stesso.

L'attività prevista all'art. 22 non mira in primo luogo al perseguimento di un reato penale, trattandosi sostanzialmente di una funzione di controllo ed accertamento e quindi, di un intervento di natura amministrativa e preventiva, piuttosto che repressiva o d'indagine (cfr. anche l'art. 7 della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 nel quale il controllo dell'identità delle persone costituisce una fondamentale e irrinunciabile misura di prevenzione). In questo contesto si è dunque ritenuto appropriato dare facoltà di controllo anche ai funzionari dell'Amministrazione. Ciò soprattutto in prospettiva dell'eventuale necessità da parte dell'autorità amministrativa di introdurre - nell'ambito di una procedura amministrativa - una richiesta di edizione documentale nell'ipotesi in cui coloro attivi nel locale erotico, quali liberi professionisti nel settore della prostituzione secondo l'art. 8 nLProst, non dovessero spontaneamente procedere alla dichiarazione dei propri redditi. Nei confronti di quest'ultimi si potrebbe ipotizzare la possibilità per l'autorità competente di

effettuare un'imposizione d'ufficio sulla scorta delle risultanze emergenti dalla documentazione messa a disposizione dal responsabile del locale erotico per rapporto alle prestazioni offerte da chi vi si prostituisce. Eventuali emendamenti legislativi, dovranno essere affrontati nell'ambito di una rivisitazione della normativa fiscale.

Di transenna annotiamo che la norma di cui si propone l'adozione è già stata adottata nelle rispettive leggi dei Cantoni VD (art. 12), NE (art. 12), JU (art. 13), GE (art. 13) e giudicata conforme ai principi costituzionali da parte del TF nella già citata sentenza del 12 aprile 2011 (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7).

Art. 23

Locali erotici

¹Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

²Il diritto di ispezione di cui all'art. 22 (persone) e di cui al presente articolo (locali erotici) si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge.

In virtù dell'art. 23 cpv. 1, alle autorità competenti (funzionari del Laboratorio cantonale, dell'Ufficio di sanità, dell'Ufficio del Medico cantonale, degli uffici tecnici comunali, ecc.) sarà permesso di procedere in ogni momento, durante gli orari d'apertura, alla verifica dell'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

Con il cpv. 2 si crea la necessaria base legale che rende possibile l'ispezione anche degli appartamenti e vani privati, facenti parte del locale erotico autorizzato, che però non vengono utilizzati per l'attività della prostituzione (per esempio appartamento del gerente, uffici, spogliatoi). Come si è già accennato in precedenza, durante i controlli di Polizia effettuati in applicazione della LProst attualmente in vigore, le persone che si trovano in una situazione di illegalità si nascondono in locali che vengono dichiarati privati e di conseguenza i responsabili della struttura impediscono l'accesso agli agenti. La norma proposta impedirà pertanto il protrarsi di simili sotterfugi.

Tale misura, come d'altronde esplicitamente precisato nel commento ad art. 2 cpv. 2, si estende pure ad immobili o parti di essi fisicamente distinti dalla struttura principale, ma facenti *de facto* parte del comparto del locale erotico e, in quanto tali, soggetti alla medesima autorizzazione.

Art. 24

Collaborazione e assistenza

¹Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente scambiandosi tempestivamente le informazioni e le decisioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

²Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

³Esse segnalano inoltre di propria iniziativa alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento.

⁴Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti ai sensi della presente legge.

Trattasi di un articolo inserito in numerose leggi che ha lo scopo di permettere alle autorità preposte all'applicazione del presente progetto di legge di accedere in maniera tempestiva ed efficace alle informazioni utili e necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di prostituzione.

Lo scambio di informazioni tra le autorità di cui al cpv. 1 avviene automaticamente al fine di una corretta, efficace ed adeguata attuazione della LProst.

Le altre autorità amministrative cantonali e comunali nonché gli organi giudiziari sono tenuti ad offrire assistenza amministrativa alle autorità competenti se quest'ultime presentano una richiesta scritta e motivata qualora le informazioni dovessero rivelarsi utili e necessarie per l'applicazione della LProst (cpv. 2).

Il cpv. 3 specifica che queste sono altresì tenute a trasmettere d'ufficio tutti i casi constatati durante la propria attività, che possono implicare un intervento da parte del Dipartimento ai sensi degli art. 8, 9-17, 19-21, 22-23 e 30. Annotiamo come l'informazione della Polizia cantonale ad altre autorità per l'adempimento dei compiti legali di queste ultime (estranei quindi all'applicazione della LProst), sia retta dall'art. 25. I contenuti dello stesso sono stati migliorati con la collaborazione dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Giusta il cpv. 4 le autorità giudiziarie dovranno comunicare automaticamente alle autorità competenti tutte le sentenze e i decreti d'accusa cresciuti in giudicato qualora essi si riferiscono a comportamenti illeciti ai sensi della presente legge, e più specificatamente all'art. 13. A questo proposito rinviamo a quanto già menzionato nel commento riferito a tale articolo.

Art. 25

Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale

¹La Polizia cantonale trasmette alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali ed alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione le informazioni ed i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, purché idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

²Il regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di autorizzazione come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione.

³Per il resto fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

Il cpv. 1 risponde alle esigenze costituzionali che impongono di esplicitare in modo chiaro le regole dell'assistenza amministrativa a beneficio di autorità che abbisognano delle informazioni acquisite dalla Polizia cantonale per l'adempimento dei rispettivi compiti (e non quindi per l'esecuzione diretta della LProst). Con informazioni e dati personali si intendono ovviamente documenti, rapporti, incarti, ecc. concernenti le persone iscritte nel registro cantonale delle prostitute. In applicazione del principio della proporzionalità, gli incarti vanno trasmessi solo in quanto idonei e necessari, in ogni caso non sistematicamente. L'invio di informazioni alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione va di conseguenza limitato a quelle idonee e necessarie ai rispettivi uffici per una valutazione in vista dell'eventuale rilascio di un permesso di dimora con attività lucrativa, riservato il diritto federale e cantonale in materia di persone straniere per tutti gli altri aspetti legati allo status giuridico dello straniero. Quale regola generale dell'assistenza amministrativa, va precisato che prima di trasmettere dati personali all'autorità cantonale competente, la Polizia cantonale deve valutare la liceità e la pertinenza della trasmissione: ciò impone un esame preliminare dell'incarto. Una trasmissione di dati automatica e acritica di tutto l'incarto senza operare distinzioni non trova riscontro nel diritto applicabile. Del resto, e in modo del tutto generale, nel contesto della trasmissione di dati ad altre autorità, l'organo mittente deve sempre tener conto della rilevanza di ciascun dato in rapporto agli interessi da tutelare.

Si puntualizza che, per quanto attiene allo scambio di informazioni tra gli organi di Polizia cantonale e le autorità competenti nell'ambito dell'esecuzione diretta della presente legge, fa stato l'art. 24. Si specifica inoltre come la trasmissione puntuale di informazioni dalla Polizia cantonale ad altre autorità - non contemplate dall'art. 25 cpv. 1 - che ne avessero necessità per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, avviene non in base a questo disposto, bensì a norma dell'art. 12 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol). La trasmissione può essere effettuata solo in singoli casi e su esplicita richiesta (e quindi non spontaneamente, art. 11 LPDPpol). Anche in questo caso la trasmissione deve limitarsi ai dati idonei e necessari per l'adempimento del compito legale del richiedente.

Il cpv. 2 chiarifica i punti principali che dovranno essere contemplati dal regolamento di applicazione. Non solo i dettagli sui dati personali trasmessi, ma anche precisazioni sui dati acquisiti ed elaborati, nonché sulla procedura di annuncio e altri aspetti tecnici e organizzativi.

Riguardo al cpv. 3 rileviamo che, per quanto riguarda la gestione di questo archivio, in modo particolare per quanto attiene al diritto di accesso delle persone interessate alle informazioni che le riguardano, fanno stato le normative della LPDPpol.

Art. 26

Intermediazione

¹Ogni persona che si adopera quale intermediario tra clientela e persone autorizzate all'esercizio della prostituzione ai sensi dell'art. 8 è tenuta ad annunciarsi all'autorità competente. Nel caso delle persone giuridiche, queste sono tenute ad indicare all'autorità competente una persona responsabile, la quale deve soddisfare ai requisiti di cui all'art. 13.

²È considerato intermediario ai sensi della presente legge ogni persona, fisica o giuridica, che attivamente metta in contatto potenziali clienti con persone che esercitano la prostituzione, o viceversa. Non sono considerati intermediari i mezzi di comunicazione di massa che passivamente riportano forme di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 27.

³La persona fisica o il responsabile della persona giuridica ai sensi del cpv. 1 deve tenere un registro costantemente aggiornato delle persone alle quali offrono servizi di intermediazione di clientela. È fatto divieto di offrire servizi di intermediazione a persone non autorizzate ai sensi dell'art. 8.

⁴L'autorità competente tiene un registro delle persone che si sono annunciate per l'attività di intermediazione. Può essere escluso dal registro, per un periodo che va fino ad anni cinque, chi contravviene ai disposti di legge.

La normativa concretizza da un lato lo scopo elencato all'art. 1 lett. b del presente progetto di legge rafforzando la posizione della persona che esercita la prostituzione e, dall'altro - analogamente all'art. 8 cpv. 3 - funge da base legale per la raccolta e la custodia dei dati personali concernenti la persona che offre servizi di intermediazione nell'ambito della prostituzione conformemente alla Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987.

In questo contesto giova tuttavia specificare come l'intermediazione sia oggi un'attività assai mobile e quindi non vincolata ad un contatto diretto con la persona che esercita la prostituzione. Ciò contribuisce sicuramente all'indipendenza di colui o colei che si prostituisce, ma d'altro canto rende difficile un controllo effettivo di tutti gli attori che offrono servizi d'intermediazione ai sensi della presente normativa. L'intermediario può infatti esercitare fisicamente la sua attività al di fuori dei confini cantonali o addirittura nazionali, come pure offrire il suo servizio dal Ticino per il tramite di una società con sede fuori Cantone. Si fa riferimento in modo particolare ai diffusi servizi d'intermediazione presenti in rete. Qualora il servizio e, quindi, le informazioni necessarie all'autorità competente siano registrate su un server al di fuori dei confini nazionali - circostanza assai frequente - è preclusa ogni forma d'intervento sulla base del presente articolo di legge. Tuttavia, pur considerando i limiti giurisdizionali menzionati, proprio per evitare un legame di dipendenza della persona che esercita la prostituzione con le persone direttamente o indirettamente connesse all'attività della prostituzione, si è ritenuto opportuno regolamentare il servizio di intermediazione in quanto elemento necessario per garantire il libero esercizio della prostituzione.

A titolo informativo si evidenzia come l'aspetto dell'intermediazione non sia normato in modo uniforme nelle rispettive legislazioni cantonali concernenti la prostituzione. Tra i Cantoni dove il fenomeno è meritevole di attenzione del Legislatore, si osservano difatti

soluzioni discordanti; se da un lato il Cantone di Ginevra ha optato per una dettagliata legislazione in merito, il Cantone di Zurigo ha dal canto suo rinunciato ad una normativa in questo senso.

Il cpv. 1 dell'art. 26 del progetto di legge proposto stabilisce il principio secondo il quale ogni persona dedita al servizio d'intermediazione sottostà all'obbligo di annuncio presso l'autorità competente. Dovesse trattarsi di una persona giuridica, essa deve indicare una persona fisica responsabile per le attività d'intermediazione della società, analogamente alle disposizioni concernenti il responsabile per la gestione corrente del locale erotico di cui all'art. 12 e ss. In questo modo l'autorità competente dispone delle informazioni necessarie per l'identificazione di tutti gli attori direttamente o indirettamente connessi all'esercizio della prostituzione. L'autorità competente come pure le modalità e il contenuto dell'annuncio verranno specificati nel regolamento di applicazione.

Al cpv. 2 viene definita la figura dell'intermediario. Intenzionalmente non è stata circoscritta l'attività dell'intermediario, proprio per evitare di dare possibilità di eludere lo scopo primo della presente norma, ossia la prevenzione dello sfruttamento della prostituzione. Ogni persona, sia essa fisica o giuridica, che attivamente mette in contatto un potenziale cliente con la persona che esercita la prostituzione è considerata un intermediario.

Esplicitamente escluse, e quindi non considerate come attività d'intermediazione, sono le comunicazioni al pubblico per mezzo di strumenti di comunicazione di massa quali i giornali, la cartellonistica o i canali virtuali consultabili in rete. La pubblicazione di annunci che, in modo generale e senza definire una persona distinta, si rivolgono ad un indeterminato numero di destinatari su mezzi di comunicazione di massa, non soddisfano difatti i requisiti minimi imposti dall'art. 26 cpv. 2, ma sottostanno alle condizioni ai sensi dell'art. 27.

Diversamente invece nel rapporto con la persona che esercita la prostituzione. In questo caso il cpv. 3 definisce in modo chiaro - oltre ai compiti elencati all'art. 13 applicabili per analogia - il compito proprio dell'intermediario di allestire ed aggiornare una lista delle persone a cui egli offre servizio di intermediazione di clientela. All'autorità competente è data facoltà di consultare il registro in modo da accertare che il servizio d'intermediazione sia offerto esclusivamente a persone autorizzate ai sensi dell'art. 8.

Il cpv. 4 costituisce la base legale che permette all'autorità, analogamente a quanto esposto per il registro concernente i dati personali delle persone autorizzate ad esercitare la prostituzione conformemente all'art. 8, di raccogliere e custodire in un registro i dati personali delle persone che svolgono l'attività d'intermediazione. Il registro è da considerare quale strumento di controllo e ha come scopo primo quello di prevenire ogni forma di sfruttamento della prostituzione. Dovesse l'autorità competente riscontrare delle infrazioni alla legge, segnatamente delle condizioni imposte dall'art. 13, è data facoltà di esclusione dell'intermediario dal registro con conseguente interdizione all'attività.

Art. 27

Pubblicità

¹Ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere accompagnata da una delle seguenti formulazioni:

- a) “autorizzata/o all’esercizio secondo la LProst”, per la persona fisica autorizzata;
- b) “locale autorizzato all’esercizio secondo la LProst”, per il locale autorizzato.

²È fatto divieto di utilizzare una delle formule di cui al cpv. 1 sia alle persone che non dispongono della necessaria autorizzazione, così come a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

³È vietata la pubblicità al pubblico mediante cartellonistica stradale all’interno dei perimetri di cui all’art. 4 cpv. 3.

Il regime autorizzativo stabilito da questa nuova legge, riferito sia ai locali erotici sia alle persone che si dedicano alla prostituzione, non può non avere delle conseguenze pratiche anche per quanto riguarda il tema della pubblicità sulla pubblica via e sui media. Ambizione della normativa, oltre che la promozione della legalità, è quella di creare una netta distinzione tra i servizi monitorati dallo Stato e quelli che si muovono nell’illegalità.

In coda alle riflessioni scaturite nell’elaborazione dell’art. 4, terzo capoverso, si è inoltre provveduto ad inserire nel progetto di legge un divieto di pubblicità sulla pubblica via entro i 150, rispettivamente 300, metri di distanza da luoghi sensibili (cpv. 3).

Art. 28

Ricorso in generale

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

L’art. 28 disciplina in maniera sufficientemente chiara le vie ricorsuali contro le decisioni emesse in applicazione della LProst e non necessita pertanto di particolari osservazioni.

Art. 29

In particolare

Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l’interessato può interporre opposizione in conformità alla Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Questo articolo tiene conto dell’entrata in vigore, con effetto al 1. gennaio 2011, della nuova Legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Art. 30

Multa

¹Le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 40'000.--.

²È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

³Rimangono riservate le disposizioni penali ai sensi del diritto federale.

In merito agli importi di multa di cui all'art. 30 cpv. 1 vi sono due considerazioni da evidenziare. Il contesto disciplinato dalla presente legge impone che il minimo della contravvenzione sia almeno di fr. 200.--. Per contro, per quanto riguarda il massimo previsto (fr. 40'000.--), giova precisare che tale importo è stato adottato dal Gran Consiglio nell'ambito dell'approvazione della nuova Lear (art. 44 cpv. 1; cfr. per maggiori dettagli il messaggio n. 6193, pag. 40), che quindi qui si ripercorre con la finalità di un'unitarietà normativa.

Art. 31

Regolamento di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

In merito a questo articolo segnaliamo già sin d'ora che l'autorità competente preposta all'applicazione della presente legge sarà, in linea di principio, la Polizia cantonale. In siffatto modo, tra gli interventi sul "campo" e le eventuali decisioni sanzionatorie da prendere vi sarà più immediatezza, minor rischio di disattendere le normative in materia di protezione dei dati e minor dispendio amministrativo per il fatto di non dover allestire rapporti specifici per altre unità amministrative.

Art. 32

Norma transitoria

¹Le persone che sono già annunciate presso l'autorità conformemente ai previgenti disposti di legge, devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Queste procedure di autorizzazione all'esercizio della prostituzione dinnanzi alle autorità competenti non sottostanno a tasse.

²Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività legata alla prostituzione sul suolo comunale, devono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione di cui agli art. 9 e seguenti. Se chi ne fa richiesta rende verosimile la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione definitiva, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria, fermo restando che all'interno del locale potranno esercitare unicamente persone autorizzate ai sensi dell'art. 8.

Con l'entrata in vigore della legge, chi già esercita la prostituzione nel nostro Cantone avrà tempo tre mesi per mettersi in regola ottenendo l'autorizzazione invece dell'attuale

semplice annuncio al registro. Con l'introduzione del regime autorizzativo il Legislatore non intende tuttavia precludere il libero esercizio di questa attività economica a coloro che già esercitano nel pieno rispetto delle leggi. Per questo motivo, nei confronti delle persone che già esercitano la prostituzione conformemente alla vigente LProst e che sono pertanto correttamente annunciate presso l'autorità cantonale, si prescinde dal prelevamento delle tasse legate alla procedura di transizione dal regime di annuncio a quello autorizzativo, a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio della prostituzione venga inoltrata entro i tre mesi dall'entrata in vigore della nuova legge.

Sempre entro il termine di tre mesi, anche chi vorrà gestire un locale erotico dovrà sollecitamente richiedere l'autorizzazione prevista all'art. 9. Non fosse ossequiata questa condizione il locale dovrà chiudere. Naturalmente, per poter ottenere l'autorizzazione, devono essere adempiute le condizioni poste dagli art. 9 e seguenti. Ossequiata la formalità temporale per introdurre la richiesta di autorizzazione per la gestione del locale erotico, questi potrà ottenere un'autorizzazione provvisoria sino alla conclusione delle procedure connesse all'applicazione della legislazione pianificatoria ed edilizia da parte del Municipio qualora il richiedente renda verosimile la sussistenza dei presupposti che consentano il rilascio dell'autorizzazione definitiva (fumus boni juris).

A differenza del rilascio dell'autorizzazione definitiva, il rilascio di quella provvisoria per il locale erotico non sottostà a tasse di rilascio.

IX. MODIFICA PARZIALE DELLA LEGGE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (LEAR) DEL 1 GIUGNO 2010

A seguito della revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst) e alla luce di quanto esposto nel presente messaggio, la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1. giugno 2010 è modificata come segue:

<p>Esercizi nelle case da gioco e nei locali erotici</p>	<p><u>Art. 18</u></p> <p>Gli esercizi ubicati in una casa da gioco o in un locale erotico ai sensi della Legge sull'esercizio della prostituzione del gg.mm.aaaa possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di questi ultimi.</p>
---	--

A titolo preliminare si precisa che la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst) e la conseguente introduzione del regime autorizzativo vincolante per l'apertura e l'esercizio del locale erotico conformemente all'art. 9 cpv. 1, non precludono al gerente di un locale erotico di condurre all'interno dello stesso un esercizio ai sensi della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1. giugno 2012. La garanzia costituzionale della libertà economica conferisce difatti al gerente la facoltà di svolgere delle attività economiche accessorie, purché conformi all'ordinamento giuridico vigente. Non vi è motivo giuridico che possa giustificare una scissione tra l'attività della ristorazione e la gestione del locale erotico. Ne risulta che ogni attività economica di cui all'art. 2 Lear svolta all'interno del locale erotico, oltre a dover essere conforme alla LProst, è vincolata alle normative Lear, le quali in questo contesto si applicano direttamente e non per analogia.

Nonostante l'applicazione diretta delle disposizioni della Lear e alla luce della norma specifica della LProst che determina gli orari d'esercizio del locale erotico (art. 6), si è resa necessaria la presente modifica di legge che sancisce il diritto del gerente di offrire, all'interno della medesima struttura autorizzata per l'esercizio della prostituzione, i servizi di cui all'art. 2 Lear durante gli orari d'esercizio del locale erotico. Essendo tale principio già applicato agli esercizi (ai sensi della Lear) ubicati nelle case da gioco, non si è ritenuto doveroso introdurre un nuovo articolo di legge, ma unicamente apportare un complemento del vigente art. 18 Lear.

X. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA 18 OTTOBRE 2010 PRESENTATA DALLA DEPUTATA MONICA DUCA WIDMER E COFIRMATARI DAL TITOLO "FRENIAMO L'ESPLODERE DELLA PROSTITUZIONE ILLEGALE"

In merito all'iniziativa parlamentare elaborata presentata il 18 ottobre 2010 dall'allora Deputata Monica Duca Widmer e cofirmatari dal titolo "*Freniamo l'esplosione della prostituzione illegale*", nel frattempo ripresa dalla Deputata Nadia Ghisolfi, esprimiamo le seguenti valutazioni.

Con tale iniziativa viene proposto di completare la vigente Legge sull'esercizio della prostituzione con la modifica degli art. 5 e 8. I nuovi capoversi proposti (in grassetto) risultano essere del seguente tenore:

Art. 5 - Annuncio

¹*Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.*

²*La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il medico cantonale.*

³*Chiunque intenzionalmente richiede dietro compenso prestazioni sessuali ai sensi dell'art. 1 è tenuto a verificare che la persona prostituita sia regolarmente annunciata.*

Art. 8 - Penalità

¹*Le contravvenzioni alla seguente legge sono punite con la multa giusta l'art. 199 CP.*

²*Chiunque intenzionalmente richiede dietro compenso prestazioni sessuali ai sensi dell'art. 1 da persone non annunciate per l'esercizio della prostituzione, ai sensi dell'art. 4, è punibile con una multa fino a fr. 500.--.*

Annotiamo preliminarmente che il testo di questo atto parlamentare deve essere necessariamente esaminato nell'ambito di questo progetto di legge e non della vigente legge, cui fa evidentemente allusione, che verrà abrogata con l'entrata in vigore delle nuove normative. Conseguentemente la proposta deve essere valutata tenendo conto del nuovo regime autorizzativo (cfr. art. 1 lett. c nLProst) che permetterà di svolgere una prostituzione legale in contrapposizione da quella svolta in forma illegale in spregio, quindi, al nuovo disciplinamento legislativo. Alla luce del presente progetto di legge, le proposte non possono essere considerate, in particolare modo, tenuto conto del nuovo doppio regime autorizzativo, nel cui contesto al responsabile del locale erotico vengono assegnati determinati e importanti compiti di controllo (art. 15), tra i quali l'obbligo di appurare che le persone che esercitano la prostituzione dispongano della necessaria autorizzazione per il suo esercizio. Vi è di più. Conformemente all'art. 11 cpv. 2, la patente rilasciata assieme all'autorizzazione per la gestione del locale erotico dovrà essere esposta in maniera ben visibile. Appare pertanto sproporzionato pretendere dal cliente ulteriori verifiche. Già

durante i lavori di Commissione della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001, la Deputata Monica Duca Widmer portò una simile proposta sotto forma di emendamento. La proposta sollevò già allora ampia discussione soprattutto dal punto di vista della sua ammissibilità giuridica alla luce delle disposizioni del CP. Tale proposta fu respinta dalla Commissione a larga maggioranza (cfr. rapporto 5044R della Commissione della legislazione sul messaggio 10 ottobre 2000 concernente la nuova Legge sull'esercizio della prostituzione e modifica della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994) ed esclusa quindi dalla vigente legge. Si ritiene che l'introduzione dell'obbligo per il cliente di verificare che la persona che esercita la prostituzione sia regolarmente annunciata (in questo caso che abbia ricevuto l'autorizzazione per l'esercizio della prostituzione) sia sproporzionato e non giustificato dallo scopo che tale controllo vorrebbe raggiungere. Difficilmente la norma proposta riuscirebbe ad arginare, tantomeno a debellare, fenomeni di sfruttamento o simili tipici di questo settore. Essa costituirebbe dunque un'eccessiva limitazione della libertà personale del cliente e non può pertanto essere avallata, a maggior ragione, visto che questi reati sono già perseguibili in virtù del diritto penale. Si osserva inoltre che con l'introduzione del doppio regime autorizzativo sarà garantita una maggiore tutela di coloro dediti alla prostituzione, nonché un maggiore controllo dell'ambiente in cui essi esercitano. Di transenna si rileva altresì come nessun'altra attività soggetta ad autorizzazione (es. medici, avvocati, fiduciari, ecc.) preveda l'imposizione di obblighi di controllo da parte dei fruitori dei servizi offerti, sebbene l'esercizio di queste professioni senza i necessari permessi venga sanzionato. A differenza di altre Nazioni (come per esempio la Svezia), in Svizzera l'esercizio della prostituzione è permesso ed è costituzionalmente tutelato dal diritto fondamentale della libertà economica. L'approccio del tema a livello cantonale va quindi affrontato da un'altra ottica per rispetto a quella proposta dagli iniziativaisti. La nuova legge mira infatti a regolamentare l'esercizio della prostituzione al fine di apportare maggiore ordine e chiarezza in questo ambito molto complesso e di difficile gestione. L'autorità cantonale deve in ogni caso agire nei margini concessi dalla legislazione federale, in modo particolare del CP.

Ritenuto che il cliente di una persona prostituita usufruisce di una prestazione lecita, in uno stato di diritto, sarebbe oltremodo inopportuno rendere punibile quest'ultimo poiché non ha verificato che la persona alla quale si è rivolto sia regolarmente ammessa all'esercizio del meretricio, come si vorrebbe con la presente iniziativa, allorché la persona che si prostituisce agisce in piena libertà. È tutt'al più compito di coloro che decidono di esercitare tale professione, quali liberi professionisti, fare in modo di essere in regola con le normative vigenti in materia.

Per le considerazioni che precedono preavvisiamo negativamente le proposte di cui all'iniziativa.

XI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2012/2015

La revisione globale della Legge sull'esercizio della prostituzione, che ossequia i principi dell'alleggerimento, è esplicitamente prevista nelle LD/PF 2012/2015 (cfr. rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2012-2015 del gennaio 2012, pag. 265).

La sua adozione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Comuni rispetto a quelli già di loro competenza.

Per il Cantone, la nuova impostazione "autorizzativa" non comporta nuovi oneri amministrativi ricorrenti, bensì unicamente un carico addizionale di lavoro nella fase transitoria (tre mesi) che tocca il passaggio dal "sistema dell'annuncio" al "sistema autorizzativo" (cfr. art. 32). Questo carico addizionale di lavoro potrà tuttavia essere assorbito, eventualmente anche mediante ore straordinarie, dal personale in attività presso la Polizia cantonale ed in modo particolare dalla Sezione TESEU.

Per quanto riguarda invece le procedure autorizzative per "locali erotici", siccome limitate, saranno invece evase nell'ambito della normale attività della Sezione TESEU.

In ossequio al principio della "copertura dei costi", nell'ambito della fase susseguente alla fase transitoria - e contrariamente a quanto avviene attualmente - saranno prelevate delle tasse sia per la procedura autorizzativa relativa alla persona, che per quella relativa al locale erotico. In ultima analisi, questo nuovo regime autorizzativo, dedotti gli eventuali oneri indotti dalla fase transitoria, apporterà allo Stato maggiori entrate per rapporto a quanto attualmente applicato.

Per le considerazioni che precedono il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio l'adozione dell'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio della prostituzione (LProst)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato l'art. 199 del Codice penale svizzero;
- visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo **Disposizioni generali**

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La legge ha lo scopo di:

- a) disciplinare l'attività della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità d'esercizio, al fine di prevenire immissioni moleste, dirette o indirette, all'ordine pubblico od alla quiete pubblica, tutelando la salute pubblica ed il suolo pubblico dagli effetti negativi che ne derivano;
- b) proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza chi esercita l'attività della prostituzione, cosicché ogni forma delittuosa o criminosa alla medesima legata possa essere evitata;
- c) stabilire un regime autorizzativo sia per l'esercizio della prostituzione che per i luoghi nei quali questa può essere esercitata;
- d) promuovere l'adozione di misure di prevenzione socio-sanitaria e l'informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

Art. 2

Definizioni

¹Prostituzione ai sensi della legge è ogni attività di adescamento di clienti finalizzata ad un atto sessuale o analogo, così come l'offerta o la messa in pratica di un atto sessuale o analogo con una singola persona o con un indeterminato numero di persone, e ciò allo scopo di conseguire un vantaggio finanziario, patrimoniale o materiale di altra natura.

²Locale erotico ai sensi della legge è ogni luogo dove viene messa in pratica la prostituzione così come definita al cpv. 1. È parimenti considerato locale erotico ai sensi della legge l'insieme funzionale di più stabilimenti che singolarmente sottostanno alla presente legge.

Art. 3

Principi

¹L'esercizio della prostituzione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 sottostà ad autorizzazione e la stessa è rilasciata unicamente a persone, maggiorenni e capaci di discernimento, che si sono sottoposte ad una consultazione medico-sanitaria finalizzata alla valutazione e presa a carico ad opera del medico esaminatore per rapporto ad eventuali malattie sessualmente trasmissibili o altrimenti trasmissibili all'occasione di contatti umani di natura intima.

²L'apertura e la gestione di un locale erotico ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 soggiacciono ad autorizzazione, e per l'ottenimento della stessa, d'innanzi all'autorità competente deve essere prodotta la necessaria documentazione che attesti, oltre la conformità degli stabili alle normative igienico-sanitarie ed edilizie, l'idoneità della persona fisica responsabile della gestione del locale erotico. Il regolamento di applicazione precisa i dettagli per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura di un locale erotico.

Art. 4

Luoghi inidonei all'esercizio della prostituzione

¹L'esercizio della prostituzione è vietato in tutti i luoghi dove questa può turbare l'ordine pubblico o la quiete pubblica e, segnatamente, all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico.

²L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone destinate dall'autorità comunale principalmente all'abitazione, di natura primaria o secondaria, in applicazione dell'art. 20 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst).

³In tutti i casi, l'esercizio della prostituzione è vietato in prossimità di: scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri e pubblici edifici nei quali vengono fornite prestazioni aperte al pubblico. Con ordinanza municipale i Comuni stabiliscono la distanza da rispettare da questi luoghi che non può essere fissata al di sotto dei 150 metri o al di sopra dei 300 metri. In assenza di un'ordinanza municipale che prescriva una distanza minima superiore, la distanza minima da rispettare è quella di 150 metri. La decisione che sancisce l'aumento della distanza a più di 150 metri ha effetto unicamente sulla giurisdizione del Comune che stabilisce detta distanza minima e non sulla giurisdizione dei Comuni vicini che hanno decretato una distanza minima inferiore o non ne hanno stabilita alcuna.

Art. 5

Accesso ai locali

L'accesso ai locali di cui alla presente legge è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

Art. 6

Orari d'esercizio

¹I locali erotici sono accessibili al pubblico unicamente nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 03:00.

²Il Municipio, qualora la situazione locale lo richieda, segnatamente per motivi di reiterata lesione dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, può limitarne l'orario di chiusura, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

Art. 7

Attività accessorie

¹Quando sono parimenti soddisfatti i presupposti giuridici per l'apertura di un esercizio pubblico, lo stesso può essere gestito all'interno di un locale erotico. In tal caso trovano parallela applicazione le norme della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear).

²Qualora in un locale erotico, accanto alla prostituzione, venisse esercitata un'ulteriore attività collaterale disciplinata da specifiche norme settoriali, tali norme devono essere parimenti ossequiate.

Capitolo secondo

Autorizzazione all'esercizio della prostituzione

Art. 8

Autorizzazione e registrazione

¹All'interno di un locale erotico la prostituzione può essere esercitata dal singolo che ne fa richiesta unicamente in seguito al conferimento ad opera dell'autorità competente dell'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione, che deve essere rinnovata regolarmente, viene conferita se chi ne fa richiesta comprova il proprio diritto all'esercizio dell'attività economica, così come di essersi sottoposto alle indagini cliniche e sanitarie prescritte. Il regolamento di applicazione disciplina i dettagli per l'ottenimento dell'autorizzazione, così come per il suo decadimento.

²L'autorizzazione del singolo è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o quando sono state fornite indicazioni inveritiere o in caso di ripetuta trasgressione alla presente legge, rispettivamente al regolamento di applicazione.

³L'autorità competente gestisce un registro cantonale per l'esercizio della prostituzione, che serve all'elaborazione uniforme dei dati relativi alle persone che esercitano la prostituzione, facilitandone l'identificazione, la presa di contatto e la localizzazione, nonché al controllo del rispetto della legge e all'allestimento di statistiche. Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica.

⁴Il registro contiene dati, anche meritevoli di particolare protezione, concernenti l'identità delle persone registrate e segnatamente, dati biometrici, domicilio, tipo di permesso di soggiorno, validità dello stesso e data dell'autorizzazione. Il regolamento di applicazione definisce i dettagli. Il registro cantonale non contiene dati clinici o sanitari relativi alla singola persona, ma unicamente l'indicazione del medico che ha attestato l'avvenuto controllo sanitario.

⁵Ogni persona autorizzata ad esercitare la prostituzione deve essere iscritta nel registro. L'iscrizione viene cancellata non appena la persona interessata comunica all'autorità competente di aver cessato l'attività oppure quando l'autorizzazione decade o è revocata. Indipendentemente dal decadimento dell'autorizzazione di cui al cpv. 1, la persona interessata annuncia senza indugio all'autorità competente l'intervenuta cessazione dell'esercizio della prostituzione.

⁶Il regolamento di applicazione disciplina i particolari, segnatamente i diritti di accesso al registro, la conservazione e la distruzione dei dati, come pure le misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁷Per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione all'esercizio della prostituzione sarà prelevata una tassa, il cui importo verrà definito nel regolamento di applicazione conformemente al principio della copertura dei costi.

Capitolo terzo

Autorizzazione per la gestione di un locale erotico

Art. 9

Autorizzazione

¹L'apertura e l'esercizio di un locale erotico possono avvenire unicamente in seguito al conferimento dell'autorizzazione cantonale alla persona fisica o giuridica che ne ha fatto richiesta.

²L'autorità competente rilascia l'autorizzazione cantonale, riferendola ad un luogo ed a locali precisamente individuati.

³La persona fisica o giuridica che richiede l'autorizzazione per la gestione di un locale erotico deve:

- a) presentare la licenza edilizia comunale, quando questa è necessaria, in ragione di una nuova costruzione, o per cambiamento di destinazione;
- b) presentare il certificato di idoneità igienica rilasciato dall'ufficio competente;
- c) indicare il nome del responsabile della gestione corrente (in seguito: "il responsabile", ai sensi dell'art. 12), quando il locale erotico è predisposto per l'esercizio ad opera di più di una persona autorizzata ai sensi dell'art. 8 cpv. 1.

⁴È fatta eccezione alla presentazione della licenza edilizia comunale, di cui al cpv. 3 lett. a, quando la conformità dell'utilizzo con i contenuti del piano delle zone è manifesta.

⁵L'autorizzazione per la gestione di un locale erotico non è trasferibile.

⁶L'autorità competente può subordinare l'autorizzazione a condizioni ed oneri.

Art. 10

Durata dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione cantonale per la gestione di un locale erotico è rilasciata per una durata di due anni. Essa può essere rinnovata una prima volta per ulteriori anni due. In seguito, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo sino ad anni cinque, ma non inferiore a due.

²La durata di validità può essere ridotta qualora circostanze particolari o accadimenti specifici dovessero richiederlo.

Art. 11

Patente

¹Per ogni locale erotico cui è conferita l'autorizzazione cantonale viene rilasciata dall'autorità competente una patente.

²La patente deve essere esposta in maniera ben visibile all'entrata del locale.

Art. 12

Gestione corrente

¹L'autorizzazione viene conferita ad una persona fisica unicamente quando questa si occupa della gestione corrente dei locali per i quali è stata fatta la richiesta.

²L'autorizzazione viene conferita ad una persona giuridica quando questa nella domanda di autorizzazione indica un responsabile della gestione corrente, cui deve essere conferito diritto di firma, iscritto a registro di commercio.

Art. 13

Presupposti per la responsabilità nella gestione corrente

¹Non può occuparsi della gestione corrente:

- a) chi non dispone dell'esercizio dei diritti civili;
- b) chi non è di nazionalità svizzera o titolare dei necessari permessi per l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) chi non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività in quanto precedentemente condannato per crimini e delitti ai sensi del Codice penale svizzero che pregiudicano un'attività irreprensibile nella funzione di responsabile;
- d) chi è fallito o si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni, o chi altrimenti si trova in una situazione economica di precarietà tale da metterne in dubbio l'indipendenza gestionale;
- e) chi negli ultimi cinque anni è stato oggetto di revoca dell'autorizzazione alla conduzione di un esercizio pubblico, qualora all'interno del locale erotico si intenda svolgere anche l'attività di gerente ai sensi della Lear.

²Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c:

- a) chi negli ultimi cinque anni è stato oggetto di revoca dell'autorizzazione per la gestione di locali erotici;
- b) chi all'estero abbia commesso reati che hanno le medesime finalità preventive di quelli menzionati al cpv. 1 lett. c;
- c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all'estero.

³Chi intende qualificarsi come responsabile deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l'estratto del casellario giudiziale (o simili).

Art. 14

Sostituzione nella gestione corrente

¹In caso di assenza temporanea superiore ai cinque giorni della persona fisica cui è stata conferita l'autorizzazione o, nel caso della persona giuridica, del responsabile, deve essere indilatamente indicata all'autorità competente una persona in grado di assumersi in sua vece i compiti che la presente legge ed il regolamento di applicazione le demandano.

²L'assenza temporanea non può protrarsi oltre i 40 giorni per ogni anno civile. Le modalità di sostituzione come pure i requisiti relativi alla figura del sostituto vengono definiti dal regolamento di applicazione.

Art. 15

Doveri nella gestione corrente

¹Chi si occupa della gestione corrente assicura il buon funzionamento del locale nei confronti dell'autorità e, con la sua regolare presenza, garantisce il rispetto della presente legge e del regolamento di applicazione.

²In particolare, il responsabile:

- a) verifica regolarmente che tutte le persone in attività siano in regola con la legislazione internazionale e federale in materia di stranieri;
- b) controlla regolarmente che tali persone dispongano dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8;
- c) accerta regolarmente che tali persone dispongano dei propri documenti d'identità, vigilando contemporaneamente che le persone svolgano l'attività in tutta libertà e senza subire alcuna forma di coercizione, costrizione o sfruttamento;
- d) tiene un registro, costantemente aggiornato, indicante l'identità di coloro i quali esercitano la prostituzione nel locale erotico, i beni e servizi a costoro forniti, rispettivamente gli importi pretesi per tali beni e servizi;
- e) assicura il mantenimento dell'ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;

- f) garantisce la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione e ne incoraggia l'uso;
- g) espone la documentazione messa a disposizione dal Cantone e dagli enti di cui all'art. 19.

³Il responsabile è tenuto a segnalare senza indugio alle autorità competenti situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione per la gestione di locali erotici è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti o sono sopraggiunti motivi di esclusione al ruolo di responsabile.

²L'autorizzazione è inoltre revocata:

- a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di ripetuta trasgressione della presente legge o del regolamento di applicazione.

³In caso di revoca l'autorità competente ordina la chiusura del locale, con conseguente revoca di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata in relazione agli spazi, con particolare riferimento alla Lear.

⁴In caso di infrazioni di lieve entità, l'autorità competente può ordinare la chiusura temporanea del locale erotico. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

Art. 17

Estinzione dell'autorizzazione

In caso di decesso o incapacità civile del responsabile l'autorizzazione si estingue se era stata concessa alla medesima persona fisica. Nel caso di una persona giuridica, in caso di decesso o incapacità civile del responsabile l'autorizzazione si estingue se entro 40 giorni non ne viene nominato uno nuovo. Durante questo periodo l'art. 14 viene applicato per analogia.

Art. 18

Tasse

¹È prelevata una tassa per il rilascio, il rifiuto o la revoca dell'autorizzazione per la gestione di un locale erotico.

²Gli importi delle tasse sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Capitolo quarto Prevenzione sanitaria e assistenza

Art. 19

Difesa della salute pubblica

¹Riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione nell'ambito della prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione e promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo.

²Lo Stato collabora a questo scopo con associazioni indipendenti il cui compito è l'aiuto e il sostegno alle persone che esercitano la prostituzione, la prevenzione del contagio di malattie sessualmente trasmissibili e la promozione della salute.

Art. 20

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

¹Le persone dedite alla prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente ad enti designati dal Consiglio di Stato che prestano loro consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

²Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

Art. 21

Facoltà degli enti

Gli enti indicati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 19 e 20 hanno diritto di accedere ai locali e di disporre, al riguardo, delle necessarie informazioni.

Capitolo quinto Controlli

Art. 22

Persone

La Polizia cantonale e, su sua delega, le Polizie comunali come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono in ogni momento eseguire controlli nei locali al fine di accertare l'identità delle persone che si trovano all'interno e verificare l'ottemperamento delle norme della presente legge e dell'art. 15 in particolare.

Art. 23

Locali erotici

¹Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l'idoneità della struttura soggetta all'autorizzazione.

²Il diritto di ispezione di cui all'art. 22 (persone) e di cui al presente articolo (locali erotici) si estende a tutti i locali della struttura soggetta all'autorizzazione ai sensi della legge.

Capitolo sesto

Assistenza tra autorità

Art. 24

Collaborazione e assistenza

¹Le autorità competenti per l'applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente scambiandosi tempestivamente le informazioni e le decisioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente legge.

²Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

³Esse segnalano inoltre di propria iniziativa alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento.

⁴Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti ai sensi della presente legge.

Art. 25

Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale

¹La Polizia cantonale trasmette alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali ed alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione le informazioni ed i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, purché idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

²Il regolamento di applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità di autorizzazione come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione.

³Per il resto fanno stato le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999.

Capitolo settimo Intermediazione e pubblicità

Art. 26

Intermediazione

¹Ogni persona che si adopera quale intermediario tra clientela e persone autorizzate all'esercizio della prostituzione ai sensi dell'art. 8 è tenuta ad annunciarsi all'autorità competente. Nel caso delle persone giuridiche, queste sono tenute ad indicare all'autorità competente una persona responsabile, la quale deve soddisfare ai requisiti di cui all'art. 13.

²È considerato intermediario ai sensi della presente legge ogni persona, fisica o giuridica, che attivamente metta in contatto potenziali clienti con persone che esercitano la prostituzione, o viceversa. Non sono considerati intermediari i mezzi di comunicazione di massa che passivamente riportano forme di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 27.

³La persona fisica o il responsabile della persona giuridica ai sensi del cpv. 1 deve tenere un registro costantemente aggiornato delle persone alle quali offrono servizi di intermediazione di clientela. È fatto divieto di offrire servizi di intermediazione a persone non autorizzate ai sensi dell'art. 8.

⁴L'autorità competente tiene un registro delle persone che si sono annunciate per l'attività di intermediazione. Può essere escluso dal registro, per un periodo che va fino ad anni cinque, chi contravviene ai disposti di legge.

Art. 27

Pubblicità

¹Ogni forma di comunicazione al pubblico deve essere accompagnata da una delle seguenti formulazioni:

- a) "autorizzata/o all'esercizio secondo la LProst", per la persona fisica autorizzata;
- b) "locale autorizzato all'esercizio secondo la LProst", per il locale autorizzato.

²È fatto divieto di utilizzare una delle formulazioni di cui al cpv. 1 sia alle persone che non dispongono della necessaria autorizzazione, così come a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

³È vietata la pubblicità al pubblico mediante cartellonistica stradale all'interno dei perimetri di cui all'art. 4 cpv. 3.

Capitolo ottavo Rimedi di diritto

Art. 28

Ricorso in generale

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 29

In particolare

Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può interporre opposizione in conformità alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo nono Disposizioni penali

Art. 30

Multa

¹Le infrazioni alla presente legge sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.-- ad un massimo di fr. 40'000.--.

²È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

³Rimangono riservate le disposizioni penali ai sensi del diritto federale.

Capitolo decimo Norme finali, transitorie e abrogative

Art. 31

Regolamento di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e designa le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge.

Art. 32

Norma transitoria

¹Le persone che sono già annunciate presso l'autorità conformemente ai previgenti disposti di legge, devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Queste procedure di autorizzazione all'esercizio della prostituzione dinnanzi alle autorità competenti non sottostanno a tasse.

²Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un'autorizzazione comunale per l'esercizio di un'attività legata alla prostituzione sul suolo comunale, devono richiedere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione di cui agli art. 9 e seguenti. Se chi ne fa richiesta rende verosimile la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione definitiva, viene concessa per questi locali un'autorizzazione provvisoria, fermo restando che all'interno del locale potranno esercitare unicamente persone autorizzate ai sensi dell'art. 8.

Art. 33

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 è modificata come segue:

Art. 18

**Esercizi nelle case da
gioco e nei locali
erotici**

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco o in un locale erotico ai sensi della Legge sull'esercizio della prostituzione del possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di questi ultimi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.